Il Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Decreto ministeriale recante disposizioni per l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023.

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 "*relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)";*

VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 *"relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio"*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri";*

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 *"che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere";*

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 *"che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica";*

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione del 21 gennaio 2021 *"che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori";*

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";*

Il Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 *"che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi";*

VISTO regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 *"che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio";*

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 *"che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione";*

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 *"che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione";*

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione dell'8 novembre 2021 *"che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario";*

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1 dicembre 2021 *"che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi";*

VISTO l'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che prevede: *"Le autorità competenti forniscono un catalogo comune di misure per i casi di sospetto di non conformità e non conformità accertata, da applicare sul* territorio, anche da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo";

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*";

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

VISTO il decreto ministeriale del 20 maggio 2022 n. 229771, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2022, recante *"Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011";*

VISTO il decreto ministeriale del 20 dicembre 2013 n. 15962, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 10 febbraio 2014, recante *"Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013";*

VISTO il decreto ministeriale del 12 ottobre 2023 n. 567753, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 20 ottobre 2023, recante "*Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848*";

VISTO il decreto ministeriale del 21 marzo 2024 n. 135905, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 30 marzo 2024, recante "*La designazione, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 e dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, del laboratorio nazionale di riferimento nonché la definizione, ai sensi dell'articolo 37 del citato Regolamento (UE) 625/2017 e dell'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, dei requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di prove di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO la legge 11 agosto 2014, n. 116 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

VISTO il decreto-legge dell'11 novembre 2022 n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del 26 settembre 2014, n. 18096 che prevede l'individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del 12 marzo 2015, n. 271 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, recante l'*"Istituzione Banca Dati Vigilanza";*

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante *"Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo",* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, è previsto che al medesimo Sottosegretario è delegata, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

VISTA la nota della Commissione Europea Ref. Ares (2023) 7731610 del 14 novembre 2023;

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021;

RITENUTO opportuno fornire un elenco dei casi di non conformità accertata nonché alcuni elementi minimi per la classificazione dei casi di non conformità in base alla gravità e le misure da adottare a carico degli operatori corrispondenti alle diverse categorie di non conformità;

RITENUTO opportuno classificare per aree omogenee le non conformità secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 e identificare le misure, con opportuni codici, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento per le finalità di rendicontazione;

RITENUTO opportuno prevedere, per ogni riferimento normativo, una descrizione dettagliata della criticità rilevata al fine armonizzare l'attività degli organismi di controllo;

RAVVISATA la necessità di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del presente decreto al fine di consentire agli organismi di controllo di adeguare i propri sistemi alle nuove disposizioni;

RITENUTO opportuno prevedere una misura in caso di non conformità sospetta volta a bloccare la merce in attesa del risultato dell'indagine ufficiale ai sensi degli articoli 29, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

RITENUTO opportuno prevedere l'adozione di una misura da parte dell'organismo di controllo nel caso in caso in cui l'integrità del prodotto biologico sia compromessa per cause non direttamente connesse ad una non conformità dell'operatore;

RITENUTO, altresì, opportuno prevedere l'adozione di una misura nei confronti dell'operatore che non corrisponde la tariffa dovuta all'organismo di controllo, al fine di garantire allo stesso organismo l'adeguata remunerazione dei servizi erogati e assicurare, nel contempo, la continuità del sistema di controllo e certificazione della produzione biologica;

CONSIDERATO che nei casi in cui l'evidenza raccolta dagli organismi di controllo e/o fornita dall'operatore non sia ritenuta sufficiente, da parte dell'organismo di controllo stesso, per stabilire la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di produzione biologica, l'organismo di controllo è tenuto a dichiarare la sussistenza della condizione di non conformità ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n.148;

SENTITO il tavolo tecnico sull'agricoltura biologica con comunicazione del 15 aprile 2024;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione dell'11 luglio 2024

DECRETA

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto adotta il catalogo comune di misure, di cui all'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 e definisce:

   a) la misura da adottare in caso di non conformità sospetta e i termini per la sua adozione;
   b) le misure da adottare in caso di non conformità accertata, i termini per l'adozione e i requisiti minimi per l'applicazione proporzionale delle misure stesse, comprese le modalità e i tempi per la comunicazione agli operatori, agli altri organismi di controllo e alle autorità competenti;
   c) la misura da adottare nel caso in cui l'integrità del prodotto biologico sia compromessa per cause non direttamente addebitabili all'operatore;
   d) la misura da adottare nei confronti dell'operatore che non corrisponde la tariffa dovuta all'organismo di controllo.

2. Il presente decreto si applica alle non conformità riscontrate a seguito di una indagine ufficiale o di una verifica di conformità, diversa da quella volta al rilascio del certificato di cui all'articolo 38, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Articolo 2

Definizioni

1. Oltre alle definizioni del Regolamento (UE) 2018/848 e del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

   a) regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 *"relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio";*
   b) decreto legislativo: decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante *"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari".*
   c) provvedimento: atto con il quale l'organismo di controllo comunica all'operatore e all'autorità competente l'adozione di misure a seguito di non conformità accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo;
   d) misura: azione adottata dall'organismo di controllo in caso di non conformità accertata o sospetta a carico dell'operatore o del prodotto.

Articolo 3

Catalogo delle misure applicabili ai casi di non conformità accertata

1. Il catalogo delle misure applicabili ai casi di non conformità accertata è contenuto negli allegati 1 e 2 e comprende:

   a) l'elenco dei casi di non conformità accertata;
   b) la classificazione dei casi di non conformità in tre categorie: di scarsa entità, grave e critica;
   c) le misure minime e le eventuali misure aggiuntive corrispondenti alle diverse categorie di non conformità;
   d) il riferimento alle norme unionali e nazionali;
   e) la descrizione dettagliata della criticità rilevata.

2. Le misure che l'organismo di controllo adotta nei confronti dell'operatore in caso di non conformità accertata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo, sono elencate di seguito e identificate con il codice riportato tra parentesi:

   a) presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformità (B0);
   b) miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli (B1);
   c) soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità (B2);

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

d) divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica (B3);
e) nuovo periodo di conversione (B4);
f) limitazione dell'ambito di applicazione del certificato (B5);
g) sospensione del certificato (B6);
h) ritiro del certificato (B7);
i) obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti (B9).

3. Nel catalogo delle misure, le non conformità accertate sono suddivise, ai sensi del regolamento (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019, nelle seguenti aree:

a) norme generali di produzione (NGP);
b) deroghe (DD);
c) etichettatura (E);
d) norme specifiche di produzione (NSP);
e) documenti e registrazioni (DR);
f) sostanze o prodotti non autorizzati (SPNA);
g) norme per i Gruppi Di Operatori (NGDO);
h) altro (AA).

Articolo 4

Presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformità

1. L'organismo di controllo richiede all'operatore la '*Presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformità*' (B0) entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, in tutti i casi di non conformità accertata.

2. Il piano d'azione della misura B0 di cui al comma 1, prevede le azioni che l'operatore deve adottare, con la relativa tempistica, al fine di correggere e prevenire il ripetersi della non conformità accertata e comprende, se del caso, l'aggiornamento delle misure precauzionali e dei controlli.

3. Il mancato o non tempestivo rispetto della misura B0 di cui al comma 1, rappresenta una mancata correzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d) e del comma 5, lettera a) e b) del decreto legislativo e si classifica:

a) di scarsa entità, in caso di mancata correzione o correzione non tempestiva di una non conformità classificata di scarsa entità;
b) grave, in caso di mancata correzione in almeno cinque occasioni di una non conformità classificata di scarsa entità;
c) critica, in caso di

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

i. mancata correzione, in più di cinque occasioni, di una non conformità classificata di scarsa entità;
ii. mancata correzione o correzione non tempestiva di una non conformità classificata grave o critica;
iii. mancata correzione o correzione non tempestiva di una non conformità classificata grave o critica, in almeno due occasioni.

Articolo 5

Miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli

1. L'organismo di controllo richiede all'operatore, quale misura aggiuntiva, il '*Miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli*' (B1) nel caso in cui sia riscontrata:

   a) una non conformità classificata 'grave', nei casi previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera a) del decreto legislativo;
   b) una non conformità classificata 'critica', nei casi previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera a) del decreto legislativo.

Articolo 6

Soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità

1. L'organismo di controllo dispone la '*Soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità*' (B2):

   a) per un determinato lotto, partita o ciclo di produzione in caso di non conformità classificata 'grave' ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo;
   b) quale misura aggiuntiva alla misura B3, B5, B6 e B7, per un determinato lotto, partita o ciclo di produzione di prodotti già ottenuti o etichettati.

2. L'organismo di controllo dispone la misura B2 anche quando:

   a) l'indagine ufficiale svolta ai sensi dell'articolo 8, comma 7 del decreto legislativo, non ha accertato l'origine della presenza di una sostanza non ammessa;
   b) l'integrità del prodotto biologico risulti compromessa, anche in assenza di una non conformità direttamente attribuibile all'operatore che detiene o ha ottenuto o commercializzato il prodotto.

3. La misura B2 comporta l'obbligo di eliminare, ovvero il divieto di riportare, ogni riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità del lotto, partita o ciclo di produzione del prodotto interessato dalla misura.

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Articolo 7

Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica

1. L'organismo di controllo dispone il '*Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica*' (B3) in tutti i casi in cui la non conformità è classificata 'critica' per l'operatore che usufruisce dell'esenzione prevista dall'articolo 18, comma 4 del decreto legislativo.

2. La misura B3 si applica per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 9 mesi.

Articolo 8

Nuovo periodo di conversione

1. L'organismo di controllo dispone, quale misura aggiuntiva, un '*Nuovo periodo di conversione'* (B4), laddove applicabile, nel caso di non conformità classificata 'grave' o 'critica', ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo per la quale ricorre:

    a) utilizzo di sostanza non ammessa;
    b) utilizzo di tecniche, pratiche o prodotti espressamente vietati nella produzione biologica;
    c) applicazione non conforme delle condizioni della deroga di cui l'operatore si avvale;
    d) la situazione prevista dall'articolo 8 comma 3, lettera b) e comma 4 lettera b) del decreto legislativo.

2. Per stabilire il nuovo periodo di conversione l'organismo di controllo tiene conto dei periodi previsti dall'allegato II del regolamento ai seguenti punti:

    a) Parte I, punto 1.7.1
    b) Parte II, punto 1.2.2
    c) Parte III, punti 2.1 e 3.1.1

3. Nel caso di introduzione non conforme di animali non biologici, qualora questi ultimi non possano essere allontanati dall'allevamento, il nuovo periodo di conversione si applica a tutti gli animali della specie interessata.

4. Se l'applicazione della misura B4 incide sulle informazioni contenute nel certificato, l'organismo di controllo provvede all'emissione di un nuovo certificato, che sostituisce il precedente sulla piattaforma TRACES e SIB, dalla data di comunicazione della misura.

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Articolo 9

Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato

1. L'organismo di controllo dispone la '*Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato'* (B5) in caso di non conformità classificata 'grave', ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo, laddove non chiaramente riconducibile ad un lotto, partita o ciclo produttivo.

2. La misura B5 può riguardare un'attività, una singola categoria di prodotto o un singolo prodotto che compare nel repertorio riportato nella parte II del certificato dell'operatore.

3. La misura B5 comporta, con riferimento a quanto escluso dall'ambito di applicazione del certificato, il divieto di

   a) commercializzare il prodotto biologico per tutta la durata della misura e
   b) utilizzare i riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura dei prodotti ottenuti nel periodo di limitazione del certificato.

4. La misura B5 si applica per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.

5. L'applicazione della misura B5 comporta l'emissione di un nuovo certificato che sostituisce il precedente sulla piattaforma TRACES e SIB, dalla data di comunicazione della misura.

Articolo 10

Sospensione del certificato

1. L'organismo di controllo dispone la '*Sospensione del certificato'* (B6):

   a) nei casi di non conformità classificata 'critica', ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo, come riportato nell'allegato 1;

   b) in caso di mancata correzione di una non conformità grave o critica, ai sensi dell'all'articolo 4, comma 3, lettera c, punti ii).
   c) in caso di correzione non tempestiva di una non conformità grave o critica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c, punti ii) e iii).

2. La misura B6 comporta il divieto di:

   a) commercializzare prodotto biologico per tutta la durata della misura e
   b) utilizzare dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura dei prodotti ottenuti durante il periodo di sospensione del certificato.

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

3. La sospensione del certificato ha una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.

4. L'organismo di controllo rende evidente sulla piattaforma TRACES e SIB, con le modalità informatiche previste, la sospensione del certificato dalla data di comunicazione della misura.

Articolo 11

Ritiro del certificato

1. L'organismo di controllo dispone il '*Ritiro del certificato'* (B7):

   a) nei casi di non conformità classificata 'critica', come definita dall'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto legislativo, secondo quanto riportato nell'allegato 1;
   b) in caso di mancata correzione di una non conformità grave o critica in almeno due occasioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c, punti iii);
   c) nel caso in cui un operatore non rispetta una precedente misura B5 o B6.

2. L'organismo di controllo provvede al ritiro del certificato nelle piattaforme TRACES e SIB, con le modalità informatiche previste, contestualmente alla comunicazione della misura.

Articolo 12

Obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti

1. L'organismo di controllo dispone l''*Obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti*' (B9), quale misura aggiuntiva alle misure B2, B3, B5, B6, B7.

2. In caso di applicazione di una misura B3, B5, B6, B7, l'obbligo di cui al comma 1 comprende la rimozione di ogni riferimento alla produzione biologica in tutte le informazioni inerenti alle produzioni oggetto della misura rivolte ai clienti o ai consumatori, comprese quelle comunicate tramite internet.

Articolo 13

Misura in caso di non conformità sospetta

1. In tutti i casi di non conformità sospetta, l'organismo di controllo, in attesa dei risultati dell'indagine ufficiale volta a determinare la conformità al regolamento, adotta e comunica immediatamente la 'S*oppressione cautelativa dei riferimenti alla produzione biologica'* con il fermo temporaneo di immissione sul mercato o il loro impiego dei prodotti come biologici ai sensi degli articoli 29 e 41 del regolamento e dell'articolo 137, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

2. Tale fermo temporaneo non può avere una durata superiore a 40 giorni dalla comunicazione della misura.

3. L'organismo di controllo ha l'onere di completare tempestivamente l'indagine tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso.

4. L'organismo di controllo, informati gli uffici ministeriali competenti, può prorogare il termine previsto al comma 2 una sola volta e solo in caso di particolari e motivate esigenze di indagine, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto. Tale proroga è comunicata senza indugio all'operatore.

5. Entro il termine di cui al comma 2, eventualmente prorogato ai sensi del comma 4, l'organismo di controllo decide sulla base degli elementi raccolti durante l'indagine ufficiale svolta e comunica tempestivamente all'operatore:

   a) la revoca del fermo temporaneo, quando la non conformità non è stata accertata, ovvero
   b) l'accertamento della non conformità e l'adozione della relativa misura.

Articolo 14

Adozione della misura da parte dell'organismo di controllo, tempistica e obblighi informativi

1. L'organismo di controllo, sulla base delle informazioni e delle evidenze raccolte nella verifica di conformità o nell'indagine ufficiale, all'esito del processo di valutazione e riesame, ovvero a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo:

   a. accerta e identifica la non conformità;
   b. classifica la non conformità secondo i criteri descritti nell'articolo 8 nel decreto legislativo;
   c. adotta la corrispondente misura minima prevista dall'allegato 1 e, se del caso, una o più misure aggiuntive, in modo proporzionale all'entità, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità;
   d. comunica all'operatore il provvedimento.

2. L'organismo di controllo accerta e identifica una non conformità quando le evidenze raccolte, comprese quelle fornite dall'operatore, non sono ritenute sufficienti per stabilire la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di produzione biologica.

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

3. Al fine della classificazione di cui al comma 1, lettera b, la non conformità si presume intenzionale, salvo le evidenze raccolte dall'organismo di controllo o la prova fornita dall'operatore della buona fede o del caso fortuito.

4. In caso di non conformità classificata di 'scarsa entità', l'organismo di controllo adotta tempestivamente la misura e la comunica entro 40 giorni dall'accertamento all'operatore e alle autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo. In caso di non conformità classificata di 'scarsa entità', la relativa misura può essere adottata anche da un soggetto investito di funzione decisionale che non sia coinvolto nel processo di valutazione.

5. In caso di non conformità classificata 'grave' o 'critica', l'organismo di controllo adotta tempestivamente la misura e la comunica entro 15 giorni dall'accertamento all'operatore e alle autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo.

6. In caso di adozione della misura B4, l'organismo di controllo stabilisce il termine iniziale dal quale far decorrere la misura stessa e individua in modo preciso i terreni o gli animali interessati.

7. In caso di adozione della misura B9, l'organismo di controllo, nello stesso termine previsto al comma 5, informa gli altri organismi di controllo interessati.

8. Per ogni misura adottata, l'organismo di controllo stabilisce, ove possibile, e comunica all'operatore:

    a. la tempistica adeguata all'attuazione della misura stessa;
    b. la modalità e la tempistica di verifica da parte dell'organismo di controllo dell'attuazione della misura da parte dell'operatore ovvero
    c. la modalità e la tempistica entro la quale l'operatore deve fornire l'evidenza dell'attuazione della misura.

9. In caso di applicazione della misura B5 o B6, al termine della durata della misura, l'organismo di controllo ripristina la validità del certificato se, all'esito di una verifica che comprenda una ispezione fisica in loco, sia accertato in concreto il ripristino delle condizioni di conformità.

Articolo 15

Misura in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta all'organismo di controllo

1. In caso di mancato pagamento della tariffa dovuta da parte dell'operatore, l'organismo di controllo, dopo l'adozione delle eventuali e previste azioni per il sollecito di quanto dovuto, dispone la misura del '*Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica'* (B3).

2. La misura si applica per un periodo non superiore a 6 mesi, fatta salva la revoca della stessa misura a seguito dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte dell'operatore.

3. Restano fermi in capo all'organismo di controllo e all'operatore, per tutto il periodo di mancato pagamento e durante il periodo di applicazione della misura, tutti gli obblighi relativi alle attività di controllo.

4. Decorso inutilmente il termine della misura senza che l'operatore abbia proceduto al pagamento di quanto dovuto, il rapporto contrattuale tra l'organismo di controllo e l'operatore è interrotto con cessazione del relativo servizio e conseguente ritiro del certificato (B7).

Articolo 16

Ricorso

1. L'operatore può presentare ricorso all'organismo di controllo avverso le misure che lo stesso abbia adottato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento.

2. L'organismo di controllo è tenuto a stabilire, nella propria documentazione di sistema, i termini per la definizione del ricorso in modo da garantire il principio del contraddittorio. In ogni caso, il termine per la decisione non può superare i 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del ricorso.

3. L'organismo di controllo comunica la decisione assunta, senza indugio e comunque entro 5 giorni dalla data della decisione dell'Organo collegiale dei ricorsi, alle autorità competenti e all'operatore.

Articolo 17

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni all'operatore sono eseguite a mezzo PEC.

2. Le comunicazioni sono eseguite con raccomandata con avviso di ricevimento se l'operatore non dispone di PEC personale e di ciò è data evidenza nel contratto di certificazione.

Articolo 18

Coordinamento tra autorità competenti e organismi di controllo

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

1. Lo scambio di informazioni tra gli organismi di controllo e le autorità competenti previsto dal presente decreto è effettuato attraverso il sistema informativo Banca Dati Vigilanza.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 9 del decreto legislativo, le non conformità contemplate nel catalogo di cui al presente decreto che possono costituire anche illecito amministrativo ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo, sono oggetto di segnalazione all'autorità compente attraverso il sistema informativo Banca Dati Vigilanza, per lo svolgimento dei dovuti accertamenti, ai fini dell'eventuale contestazione dell'illecito o, se del caso, dell'applicazione istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Articolo 19

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Articolo 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica per tutte le non conformità accertate dopo tale data.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Con decreto dipartimentale si procede alla modifica degli stessi, sentite le Regioni e Provincie Autonome.

4. I decreti ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962 e 26 settembre 2014, n.18096 sono abrogati.

Per delega

Il Sottosegretario di Stato
Luigi D'Eramo
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D).

Luigi D'Eramo
MASAF
18.07.2024
16:23:51
GMT+01:00

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

ALLEGATO 1

CATALOGO DELLE MISURE (articolo 3, c. 1, lettere a), b) e c))

1. L'organismo di controllo adotta, sulla base della classificazione della non conformità effettuata, la misura minima indicata nella successiva tabella.

2. Oltre alla misura minima indicata, l'organismo di controllo deve applicare in tutti i casi di non conformità la misura B0 e, quando opportuno, una o più misure aggiuntive secondo i criteri previsti dal presente decreto.

3. Qualora nella tabella sotto riportata non sia specificata una misura minima, la non conformità non può rientrare in quella specifica classificazione.

2 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

	Sigla	Non Conformità	Misura da applicare per tutti i casi di NC	Misura			Misure aggiuntive
				Scarsa Entità	Gra	Critica	
1	AA.01	Le misure preventive adottate non sono conformi	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
2	AA.02	Le misure adottate per la gestione del sospetto di non conformità o dei reclami non sono conformi	B0	n.a.	B2 o	B6	B2, B9
3	AA.03	Le misure di autocontrollo adottate non sono conformi	B0	n.a.	B2 o	B6	B1, B2, B9
4	AA.04	Le misure precauzionali adottate non sono conformi	B0	n.a.	B2 o	B6	B1, B2, B9
5	AA.05	L'operatore non consente o impedisce le verifiche di conformità o le indagini ufficiali da parte dell'organismo di controllo	B0	n.a.	n.a	B7	B2, B9
6	AA.06	L'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità	B0	B0	B2 o	B6 o B7	B2, B9
7	AA.07	Reiterazione di una non conformità grave o critica	B0	n.a.	n.a	B7	B2, B9
8	AA.08	L'operatore non rispetta una misura adottata dall'organismo di controllo	B0	n.a.	n.a	B6 o B7	B2, B9
9	AA.09	Utilizzo non conforme del certificato e della certificazione	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
10	AA.10	Mancato rispetto di normativa regionale	B0	B0	B2 o	B6 o B7	B2, B9
11	DD.01	L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione vegetale in modo non conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
12	DD.02	L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione zootecnica in modo non conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9

2 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

	Sigla	Non Conformità	Misura da applicare per tutti i casi di NC	Misura			Misure aggiuntive
				Scarsa Entità	Gra	Critica	
13	DD.03	L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione di alghe e animali da acquacoltura in modo non conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
14	DD.04	L'operatore si avvale di una deroga prevista per i casi di circostanze eccezionali in modo non conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
15	DD.05	L'operatore si avvale dell'esenzione prevista dall'art. 35(8) del Regolamento in modo non conforme	B0	n.a	**n.**	B3	B2, B9
16	DR.01	La gestione delle dichiarazioni e delle comunicazioni non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
17	DR.02	La gestione delle registrazioni non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
18	DR.03	La gestione della documentazione necessaria al controllo non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
19	DR.04	Il sistema di tracciabilità, la sua gestione o la documentazione a supporto non è conforme	B0	n.a.	B2 o	B6	B2, B9
20	DR.05	Il bilancio di massa o la documentazione a supporto non è conforme	B0	n.a.	B2 o	B6	B2, B9
21	E.01	L'etichetta, non ancora utilizzata, non è conforme	B0	B0	**n.**	**n.a.**	**n.a.**
22	E.02	L'utilizzo dei termini riferiti alla produzione biologica non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
23	E.03	L'utilizzo delle indicazioni obbligatorie non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
24	E.04	L'utilizzo del logo non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
25	NGDO.01	Il sistema di controllo interno del gruppo di operatori non è conforme	B0	n.a.	B2 o	B6	B2, B9
26	NGDO.02	Il gestore del sistema di controllo non conserva i documenti e le registrazioni necessari al controllo	B0	n.a.	B2 o	B6	B2, B9
27	NGDO.03	Il gestore del sistema di controllo non comunica o ritarda a comunicare le informazioni su non conformità e misure adottate	B0	n.a.	B2 o	B6	B2, B9

2 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

	Sigla	Non Conformità	Misura da applicare per tutti i casi di NC	Misura			Misure aggiuntive
				Scarsa Entità	Gra	Critica	
28	NGP.01	Utilizzo di OGM e/o di prodotti ottenuti da OGM e/o di prodotti ottenuti con OGM	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
29	NGP.02	Assenza di prerequisiti normativi cogenti previsti dal Regolamento	B0	B0	n.a	B6	B2, B4, B9
30	NSP.01	Il periodo di conversione non è rispettato	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
31	NSP.02	L'utilizzo di tecniche, pratiche, prodotti ammessi non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
32	NSP.03	La gestione della pulizia, diversa da una misura precauzionale, non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
33	NSP.04	La gestione e la fertilizzazione del suolo non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
34	NSP.05	La lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
35	NSP.06	La produzione di materiale riproduttivo vegetale (MRV) biologico non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
36	NSP.07	La gestione dell'allevamento e degli animali non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
37	NSP.08	La gestione delle alghe e degli animali da acquacoltura non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
38	NSP.09	Le caratteristiche strutturali degli allevamenti non sono conformi	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
39	NSP.10	La gestione della salute e del benessere degli animali non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
40	NSP.11	La gestione dell'alimentazione degli animali non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
41	NSP.12	Utilizzo di tecniche, pratiche o prodotti espressamente vietati	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
42	NSP.13	La composizione degli alimenti biologici ottenuti non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
43	NSP.14	La composizione dei mangimi biologici ottenuti non è conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
44	NSP.15	Le materie prime utilizzate per i prodotti del settore vitivinicolo non sono conformi	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
45	NSP.16	La composizione dei lieviti non conforme	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9

2 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

	Sigla	Non Conformità	Misura da applicare per tutti i casi di NC	Misura			Misure aggiuntive
				Scarsa Entità	Gra	Critica	
46	SPNA.01	Utilizzo di sostanze attive non autorizzate nei prodotti fitosanitari	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
47	SPNA.02	Utilizzo di concimi, ammendanti e nutrienti non autorizzati	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
48	SPNA.03	Utilizzo di materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale non autorizzati	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
49	SPNA.04	Utilizzo di additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici non autorizzati	B0	B0	B2 o	B6	B2, B4, B9
50	SPNA.05	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
51	SPNA.06	Utilizzo di additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici non autorizzati	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
52	SPNA.07	Utilizzo di ingredienti agricoli non biologici non autorizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
53	SPNA.08	Utilizzo di coadiuvanti tecnologici non autorizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9
54	SPNA.09	Utilizzo di prodotti e sostanze per la produzione biologica di vino non autorizzati	B0	B0	B2 o	B6	B2, B9

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

ALLEGATO 2
RIFERIMENTI NORMATIVI E DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE CRITICITÀ (articolo 3, c. 1, lettere d) ed e))

1. AA.01 – Le misure preventive adottate non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 9(6) e Art. 3, punti 4) e 50)	Mancata adozione di misure preventive in una o più fasi di produzione, preparazione o distribuzione
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.6	Le tecniche di produzione vegetale non evitano o non riducono al minimo l'inquinamento dell'ambiente
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.10.3	Utilizzo e smaltimento non adeguato delle trappole
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 2.2 b)	La raccolta compromette l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.1 e DM n. 229771/2022, art.5, c. 1	Non è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue subspecie locali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 d)	Le arnie e i materiali utilizzati in apicoltura sono costituiti da materiali non naturali che presentano rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.1 b)	La raccolta delle alghe compromette in modo significativo l'equilibrio dell'ecosistema naturale o la conservazione delle specie nella zona di raccolta
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.2 a)	Non sono attuate pratiche sostenibili in tutte le fasi della produzione, dalla raccolta di stadi giovanili delle alghe al raccolto finale
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.2	Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti non sono verificabili
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.2	Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti sono maggiori di quelli dell'acqua in entrata.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.4	Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe non sono riutilizzati o riciclati ove questo risulti possibile
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.4.3	La quantità raccolta incide in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico o non sono adottate misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe e a evitare la raccolta di specie accessorie
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.8	In caso di fuga di pesci o di crostacei, non sono prese opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.9	La raccolta dei nutrienti residui non è adeguata a migliorare la qualità dei reflui o il monitoraggio non è effettuato con l'opportuna regolarità.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.2 c)	Nell'allevamento di molluschi e crostacei non sono limitati il più possibile i rischi per le specie protette
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.3 b)	La molluschicoltura di fondo arreca danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.3 b)	Per la molluschicoltura di fondo il piano di gestione sostenibile non contiene uno studio e una relazione che dimostrano l'impatto ambientale minimo o tale piano non è fornito all'organismo di controllo prima dell'avvio delle operazioni.

2. AA.02 – Le misure dottate per la gestione del sospetto di non conformità o dei reclami non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 27 a)	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto, ottenuto, preparato, importato o ricevuto da un altro operatore, non è conforme, non lo ha identificato e separato o lo ha fatto in modo non adeguato

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, Art. 27 c) e DM n. 229771/2022 - art. 12, c. 5	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto, ottenuto, preparato, importato o ricevuto da un altro operatore, non è conforme, lo ha immesso sul mercato o lo ha utilizzato come biologico pur non avendo eliminato il sospetto
Regolamento, Art. 27 d) DM n. 229771/2022 - art. 12, c. 4	L'operatore, se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, non informa immediatamente l'organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili
Regolamento, Art. 27 e)	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto, ottenuto, preparato, importato o ricevuto da un altro operatore, non è conforme, non coopera pienamente con l'organismo di controllo per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità
Regolamento, Art. 28(2) a)	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto, ottenuto, preparato, importato o ricevuto da un altro operatore, non è conforme per la presenza di sostanza non ammessa, non ha identificato e separato il prodotto interessato o lo ha fatto in modo non adeguato
Regolamento, Art. 28(2) c) e D.Lgs. 148/2023 - art. 16, c. 4	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto, ottenuto, preparato, importato o ricevuto da un altro operatore, non è conforme per la presenza di una sostanza non ammessa, ha immesso sul mercato o utilizzato lo stesso prodotto come biologico pur non eliminando il sospetto o eliminandolo in modo non conforme
Regolamento, Art. 28(2) d) e DM n. 229771/2022, art. 12, c. 4	L'operatore, se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, non informa immediatamente l'organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili
Regolamento, Art. 28(2) e)	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operatore non è conforme per la presenza di una sostanza non ammessa non coopera con l'organismo di controllo per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità.
Regolamento, Art. 39(1)d)iii)	L'operatore non informa per iscritto, o la fa con ritardo, gli acquirenti dei prodotti o non scambia le pertinenti informazioni con l'organismo di controllo, qualora sia stato comprovato o non possa essere eliminato un sospetto di non conformità

3. AA.03 – Le misure di autocontrollo adottate non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 35(6) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 7	L'operatore non ha verificato o non ha verificato adeguatamente i certificati degli operatori che sono suoi fornitori
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli vegetali, non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.2 e 1.3	L'operatore che produce alimenti trasformati non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.2 e 1.3	L'operatore che produce mangimi trasformati non ha stabilito o non ha aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione
Regolamento, All. III, Punto 5	Al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione, l'operatore non verifica la chiusura dell'imballaggio, del contenitore o del veicolo, nonché la presenza delle indicazioni obbligatorie.
Regolamento, All. III, Punto 5	Al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione, l'operatore non confronta le informazioni riportate nell'etichetta con le informazioni figuranti nei documenti di

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

	accompagnamento e/o il risultato di tali verifiche non è chiaramente indicato nelle registrazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 5.
Regolamento, All. III, Punto 6	Il primo destinatario, al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione importato da un paese terzo, non verifica, o non dà evidenza di averlo fatto, la chiusura dell'imballaggio o del contenitore o non si accerta che il COI che accompagna la merce copra il tipo di prodotto che costituisce la partita.

4. AA.04 – Le misure precauzionali adottate non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 9(6) e Art. 3, punti 5) e 50)	Mancata adozione delle misure precauzionali in una o più fasi di produzione, preparazione o distribuzione.
Regolamento, Art. 11(4)	L'operatore che usa prodotti non biologici acquistati da terzi non acquisisce dal venditore la conferma che gli stessi non sono ottenuti da OGM o con OGM
Regolamento, Art. 28(1) a) e Art. 3, punto 50)	L'operatore non adotta e non mantiene misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con una sostanza non ammessa, compresa l'identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche
Regolamento, Art. 28(1) b) e Art. 3, punto 50)	L'operatore non adotta e non mantiene misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con sostanza non ammessa
Regolamento, Art. 28(1) b) e Art. 3, punto 50)	L'operatore, in caso di una contaminazione ripetuta con sostanza non ammessa in una qualunque delle fasi della produzione, preparazione o commercializzazione, non identifica la causa o l'origine della contaminazione e di conseguenza non è in grado di adottare o mantenere le misure proporzionate e adeguate per evitare tale contaminazione
Regolamento, Art. 28(1) d)	L'operatore non rispetta pertinenti requisiti del Regolamento volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.7.4	Il raccolto successivo al trattamento non ammesso, ma obbligatorio, è immesso sul mercato come biologico o in conversione.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale, non adotta le misure precauzionali
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale, non effettua una pulizia adeguata e/o non ne verifica l'efficacia
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale, non prende adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato come biologici
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale biologici, in conversione e non biologici non mantiene una adeguata separazione nel tempo o nello spazio
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale quando nell'unità interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, non informa l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale non effettua le operazioni sui prodotti biologici senza interruzioni e comunque non fino a completamento del ciclo produttivo e/o non provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotto non biologico)
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, non sono separati nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale non adotta le misure necessarie per garantire una chiara e corretta identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale, non effettua la pulizia degli impianti utilizzati prima delle operazioni sui prodotti biologici o in conversione o tale pulizia non è adeguata
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 2.2 a)	Le aree di raccolta delle piante selvatiche sono state trattate, nei tre anni precedenti la raccolta con sostanza non ammessa
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.4	Gli animali interessati da più di tre cicli di trattamento con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, antibiotici compresi, in 12 mesi, o a più di un ciclo di trattamento se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, e/o i prodotti da essi derivati, sono venduti come prodotti biologici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.5	Il periodo di sospensione tra l'ultima somministrazione a un animale di un medicinale veterinario allopatico ottenuto per sintesi chimica, compreso un antibiotico, in condizioni normali di utilizzazione, e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detto animale non è rispettato
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non adotta le misure precauzionali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non effettua una pulizia adeguata e/o non ne verifica l'efficacia
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non prende adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato come biologici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, biologici, in conversione e non biologici non mantiene adeguata separazione nel tempo o nello spazio
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, quando nell'unità interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, non informa l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non effettua le operazioni sui prodotti biologici senza interruzioni e comunque non fino a completamento del ciclo produttivo e/o non provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotto non biologico)
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, in fase di magazzinaggio, i prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, non sono separati nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non adotta le misure necessarie per garantire una chiara e corretta identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non effettua la pulizia degli impianti utilizzati prima delle operazioni sui prodotti biologici o in conversione o tale pulizia non è adeguata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 f)	Durante un trattamento con prodotti allopatici chimici, compresi gli antibiotici, non autorizzati non è rispettato il corretto isolamento delle colonie trattate
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 f)	Dopo un trattamento con prodotti allopatici chimici, compresi gli antibiotici, non autorizzati la cera non è completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 a)	Gli apiari sono ubicati in aree non conformi al regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 b)	La distanza degli apiari da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura o nocive alla salute delle api non è sufficiente
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 i)	Apicoltura praticata in regioni o zone designate come regioni o zone in cui non è possibile praticare l'apicoltura biologica.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.1	Le attività di acquacoltura si svolgono in luoghi esposti alla contaminazione da sostanza non ammessa o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.2 e	Le unità di produzione biologica e quelle di produzione non biologica non sono separate adeguatamente

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

DM n. 229771/2022, art.6, c. 1, 2, 3	
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.2 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 4	La produzione di alghe e di animali di acquacoltura è condotta in luoghi o zone designate come non adatte a questo tipo di produzione biologica
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, non adotta le misure precauzionali
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, non effettua una pulizia adeguata e/o non ne verifica l'efficacia
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, non prende adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato come biologici
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, biologici, in conversione e non biologici non mantiene adeguatamente la separazione
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, quando nell'unità interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, non informa l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, biologici, in conversione e non biologici non effettua le operazioni sui prodotti biologici senza interruzioni e comunque non fino a completamento del ciclo produttivo e/o non provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotto non biologico
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, biologici, in conversione e non biologici in fase di magazzinaggio, i prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, non sono separati nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, biologici, in conversione e non biologici l'operatore non adotta le misure necessarie per garantire una chiara e corretta identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, biologici, in conversione e non biologici non effettua la pulizia degli impianti utilizzati prima delle operazioni sui prodotti biologici o in conversione o tale pulizia non è adeguata
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.2	La coltivazione di alghe è praticata in zone non conformi
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.2 f)	La produzione di animali di acquacoltura non rispetta il periodo di sospensione in caso di somministrazione di medicinali allopatici e di antiparassitari
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.4 a)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non adotta le misure precauzionali
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.4 b)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non effettua una pulizia adeguata e/o non ne verifica l'efficacia
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.4 c)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non prende adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato come biologici
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5	Le preparazioni di prodotti biologici, in conversione e non biologici trasformati non sono tenute separate l'una dall'altra, nel tempo o nello spazio
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 a)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore, quando nell'unità di preparazione interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, non informa l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 b)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non effettua le operazioni sui prodotti biologici senza interruzioni e comunque non fino a completamento del ciclo produttivo e/o non provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotto non biologico

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 c)	Nella trasformazione di alimenti biologici in fase di magazzinaggio, i prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, non sono separati nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 e)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non adotta le misure necessarie per garantire una chiara e corretta identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 f)	Nella trasformazione di alimenti biologici la pulizia degli impianti di produzione prima delle operazioni sui prodotti biologici o in conversione non è adeguata
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.4 a)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore non adotta misure precauzionali
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.4 b)	L'operatore che produce mangimi trasformati non effettua una pulizia adeguata o non ne controlla l'efficacia
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.4 c)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore non prende adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento alla produzione biologica.
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 a)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore, quando nell'unità di preparazione interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, non informa l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 b)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore non effettua le operazioni sui prodotti biologici senza interruzioni e comunque non fino a completamento del ciclo produttivo e/o non provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotto non biologico)
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 c)	Nella trasformazione di mangimi biologici in fase di magazzinaggio, i prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, non sono separati nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 e)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore non adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 f)	La pulizia degli impianti di produzione di mangimi trasformati prima delle operazioni sui prodotti biologici o in conversione non è adeguata
Regolamento, All. III, Punto 1	Gli operatori effettuano la raccolta simultanea di prodotti biologici, in conversione e non biologici senza l'adozione di misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio tra prodotti biologici, in conversione e non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici e in conversione
Regolamento, All. III, Punto 1	L'operatore non mantiene a disposizione dell'organismo di controllo le informazioni relative ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.
Regolamento, All. III, Punto 2.1.1	L'operatore, durante il trasporto, non garantisce la chiusura dei contenitori e/o veicoli o i contenitori e/o veicoli non sono idonei
Regolamento, All. III, Punto 3 a)	Durante il trasporto i mangimi ottenuti da produzione biologica, i mangimi in conversione e quelli non biologici non sono fisicamente separati in modo efficace
Regolamento, All. III, Punto 3 c)	Il trasporto di mangimi biologici o in conversione finiti non è separato, nello spazio o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti
Regolamento, All. III, Punto 6	L'importatore non mette in atto misure, o non fornisce evidenza di averlo fatto, per assicurarsi che i prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi siano trasportati in imballaggi o contenitori adeguati, quando la fase di trasporto è sotto la sua responsabilità
Regolamento, All. III, Punto 6	L'importatore non mette in atto misure, o non fornisce evidenza di averlo fatto, per assicurarsi che i prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi siano trasportati in imballaggi chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, quando la fase di trasporto è sotto la sua responsabilità
Regolamento, All. III, Punto 7.1	L'importatore non gestisce le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti vincolati ad un regime doganale speciale, in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti siano mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici e in conversione non sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento
Regolamento, All. III, Punto 7.1	Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti non sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti siano mescolati o entrino in contatto con

	prodotti o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici e in conversione non sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento
Regolamento, All. III, Punto 7.2	Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica o in conversione sono immagazzinati mezzi tecnici non ammessi nella produzione biologica
Regolamento, All. III, Punto 7.4 a)	L'importatore non garantisce, o non da evidenza di averlo fatto, che per i prodotti biologici o in conversione vincolati ad un regime doganale speciale siano tenuti separati da altri prodotti agricoli o alimentari
Regolamento, All. III, Punto 7.4 a)	I prodotti biologici o in conversione immagazzinati non sono tenuti separati da altri prodotti agricoli o alimentari
Regolamento, All. III, Punto 7.4 b)	L'importatore non garantisce, o non da evidenza di averlo fatto, che per i prodotti biologici o in conversione vincolati ad un regime doganale speciale vengano prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. III, Punto 7.4 b)	Non sono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici

5. AA.05 – L'operatore non consente o impedisce le verifiche di conformità o le indagini ufficiali da parte dell'organismo di controllo

Riferimento normativo	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 39(1) b)	L'operatore fornisce documenti o dichiarazioni non autentici relativi alla certificazione di prodotti biologici o necessari per il controllo
Reg. UE 2017/625, Art. 15(1) a) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 6	L'operatore non concede al personale dell'organismo di controllo l'accesso alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali o agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze
Reg. UE 2017/625, Art. 15(1) b) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 6	L'operatore non concede al personale dell'odc l'accesso ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni
Reg. UE 2017/625, Art. 15(1) c) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 6	L'operatore non concede al personale dell'odc l'accesso agli animali e alle merci sotto il loro controllo
Reg. UE 2017/625, Art. 15(1) d) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 6	L'operatore non concede al personale dell'odc l'accesso ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti
Reg. UE 2017/625, Art. 15(2) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 6	Durante i controlli l'operatore non fornisce assistenza o non collabora con il personale dell'odc per l'adempimento dei suoi compiti.
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 5, lettera c)	L'operatore impedisce all'organismo di controllo il prelievo di campioni.
D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 8	L'operatore non comunica all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.

6. AA.06 – L'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Reg. UE 2021/279, All. I, b) iii)	L'operatore omette di correggere, o non corregge tempestivamente, una non conformità di scarsa entità
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 3 d)	L'operatore omette di correggere, in almeno cinque occasioni, non conformità di scarsa entità
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 5 b)	L'operatore omette ripetutamente di correggere, in più di cinque occasioni, non conformità di scarsa entità
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 5 a)	L'operatore omette di correggere, o non corregge tempestivamente, una non conformità grave
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 5 a)	L'operatore omette di correggere, o non corregge tempestivamente, una non conformità critica

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Reg. UE 2021/279, All. I, c) iii) e D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 5 b)	L'operatore omette ripetutamente di correggere, in almeno due occasioni, una qualunque NC grave o critica

7. AA.07 – Reiterazione di una non conformità grave o critica

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 6	Reiterazione, entro i due anni, di una stessa NC grave
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 6	Reiterazione, entro i due anni, di una stessa NC critica

8. AA.08 – L'operatore non rispetta una misura adottata dall'organismo di controllo

Riferimento normativo	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c)	L'operatore non rispetta, anche con il recesso volontario, la misura adottata dall'organismo di controllo per precedenti non conformità grave
Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c)	L'operatore non rispetta, anche con il recesso volontario, la misura adottata dall'organismo di controllo per precedenti non conformità critica
Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c) Decreto 148/2023 Art. 25, c. 1	L'operatore non rispetta la misura B2 adottata dall'organismo di controllo
Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c) Decreto 148/2023 Art. 25, c. 2	L'operatore non rispetta la misura B9 adottata dall'organismo di controllo per precedenti non conformità gravi o critiche

9. AA.09 – Utilizzo non conforme del certificato e della certificazione

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 35(2)	L'operatore immette sul mercato prodotti biologici prima di essere in possesso di un certificato
Regolamento, Art. 35(2)	L'operatore immette sul mercato prodotti biologici ottenuti da attività non previste dal certificato
Regolamento, Art. 35(2)	L'operatore immette sul mercato prodotti biologici che non rientrano nelle categorie di prodotti contenute nel certificato
Regolamento, Art. 35(4) e D. Lgs 148/2023 - art. 16, c. 1	Un operatore, o un gruppo di operatori, ha ottenuto più certificati da più di un organismo di controllo per attività svolte in Italia riguardo alla stessa categoria di prodotti.
Regolamento, Art. 35(5)	Il membro di un gruppo di operatori ha ottenuto un certificato individuale per una attività oggetto della certificazione del gruppo di operatori al quale appartiene

10. DD.01 – L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione vegetale in modo non conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 9(7)	In caso di azienda di produzione mista le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica non sono chiaramente ed effettivamente distinte
Regolamento, Art. 9(7)b)	In caso di azienda di produzione mista le varietà vegetali coltivate non sono diverse e/o facilmente distinguibili

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, Art. 9(8)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 8, non rispetta le tempistiche/modalità previste per inizio, adozione o completamento del piano di conversione
Regolamento, Art. 9(8) a)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 8 non informa l'organismo di controllo dell'inizio di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati con almeno 48 ore di anticipo
Regolamento, Art. 9(8) b)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 8, a raccolto ultimato, non comunica all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate e/o le misure prese per separare i prodotti
Regolamento, Art. 9(10) a)	In caso di azienda mista i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione non sono adeguatamente separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica
Regolamento, Art. 9(10) b)	In caso di azienda mista i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica non sono adeguatamente separati
Regolamento, Art. 9(10) c)	In caso di azienda mista le registrazioni atte a dimostrare l'effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti non sono adeguate
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.3 a)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3. dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza semi non biologici per la produzione di semi germogliati
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.3 a)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3. dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza un substrato di coltivazione o acqua non adeguata
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.3 a)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3. dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza un mezzo inerte non autorizzato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.3 b)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3. dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza MRV non biologico per la produzione di cespi di cicoria
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.3 b)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3. dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza un substrato di coltivazione non autorizzato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.1	Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal MRV, è utilizzato MRV non biologico senza l'opportuna autorizzazione rilasciata ai sensi del punto 1.8.5.1 o 1.8.5.7 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.1	L'operatore che intende avvalersi o si avvale della deroga della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza 'plantule in conversione' non conformi.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.1 b)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non ha ordinato il MRV in tempo utile, se del caso nel rispetto delle indicazioni fornite dall'autorità competente, per consentire la preparazione e la fornitura di MRV biologico o in conversione
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.1 c)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non è in grado di dimostrare che nessun operatore che commercializza MRV è in grado di consegnare il pertinente MRV biologico o in conversione in tempo per la semina o l'impianto
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.1 c)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non è in grado di dimostrare che le alternative registrate della stessa specie non sono idonee, in particolare per quanto riguarda le condizioni agronomiche e pedoclimatiche e le proprietà tecnologiche necessarie per la produzione da ottenere
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.3	L'operatore che si avvale della deroga della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza MRV non biologico trattato, dopo il raccolto, con prodotti fitosanitari non autorizzati, diversi dai trattamenti obbligatori prescritti per motivi fitosanitari a norma del Reg. (UE) 2016/2031
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.3	L'operatore che si avvale della deroga della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non è in grado di dimostrare che il MRV utilizzato è trattato, dopo il raccolto, solo con prodotti fitosanitari autorizzati in agricoltura biologica
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.3	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento e utilizza MRV non biologico che ha subito un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 non rispetta il periodo di conversione previsto per la parcella in cui ha coltivato tale MRV trattato

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.4	L'operatore che si avvale della deroga della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non ha ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo di MRV non biologico prima della semina o dell'impianto
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.7	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.5.7 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non tiene registrazioni del quantitativo di MRV non biologico utilizzato
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento e sceglie di includere tali informazioni nel sistema di cui all'articolo 26(2) del Regolamento non aggiorna tempestivamente le informazioni sulla disponibilità del MRV
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 (f) dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non tiene registrazioni del quantitativo di MRV non biologico usato
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6 a)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza MRV non biologico trattato, dopo il prelevamento dalla pianta madre, con prodotti fitosanitari non autorizzati, diversi dai trattamenti obbligatori prescritti per motivi fitosanitari a norma del Reg. (UE) 2016/2031
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6 a)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non è in grado di dimostrare che il MRV non biologico utilizzato è trattato, dopo il prelevamento dalla pianta madre, solo con prodotti fitosanitari autorizzati in agricoltura biologica
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6 b)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza una piantina non biologica di specie che completano un ciclo di coltivazione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto della piantina al primo raccolto di prodotto
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6 c)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non rispetta tutti i requisiti pertinenti per la produzione biologica vegetale previsti dal Regolamento per la coltivazione del MRV
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6 d)	L'operatore che si avvale della deroga della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non ha ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo di MRV non biologico prima della semina o dell'impianto

11. DD.02 – L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione zootecnica in modo non conforme

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Regolamento, Art. 9(7)	In caso di azienda di produzione mista zootecnica, le unità di produzione biologica, in conversione zootecnica e non biologica non sono chiaramente ed effettivamente distinte
Regolamento, Art. 9(7)	In caso di azienda di produzione mista zootecnica le specie animali allevate non sono diverse
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda di produzione mista zootecnica i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione non sono adeguatamente separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda di produzione mista zootecnica i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica non sono adeguatamente separati.
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda di produzione mista zootecnica le registrazioni atte a dimostrare l'effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti non sono adeguate
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.3.4.4 dell'Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.2.2 f) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 7	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.2.2 f) dell'allegato II, parte II del Regolamento non dimostra che la cera prodotta biologicamente non è disponibile e/o non utilizza cera da opercoli esente da sostanza non ammessa
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.1	Gli animali non sono nati (o schiusi) e allevati in una unità di produzione biologica e sono introdotti nell'allevamento biologico senza le opportune autorizzazioni rilasciate ai sensi del punto 1.3.4
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.2	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento sostituisce più del 20% delle api regine e degli sciami nell'unità di produzione biologica con api regine e sciami non biologici

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.2	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento non utilizza arnie con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica per collocare le api regine e i favi non biologici introdotti nell'unità di produzione biologica
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.3 e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.3 dell'allegato II, parte II del Regolamento introduce pollastrelle destinate alla produzione di uova o pollame destinato alla produzione di carne di più di tre giorni di età.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.3	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.3 dell'allegato II, parte II del Regolamento non rispetta il periodo di conversione specificato al punto 1.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4 e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4 dell'allegato II, parte II del Regolamento non ha verificato la disponibilità di animali biologici, o non può dimostrare di averlo fatto, prima di chiedere l'autorizzazione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.1	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.1 dell'allegato II, parte II del Regolamento ha introdotto animali con età non conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.2	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento ha introdotto animali femmine non biologiche non nullipare
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.2	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento non ha rispettato le restrizioni previste relative al numero massimo di animali non biologici introdotti nell'unità biologica o in conversione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.3 e DM n. 229771/2022, art.5, c. 2, 3	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.3 dell'allegato II, parte II del Regolamento non ha rispettato le restrizioni previste relative al numero massimo di animali non biologici introdotti nell'unità biologica o in conversione ovvero non può dimostrare la condizione ammessa per usufruire della deroga stessa
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.1 dell'allegato II, parte II del Regolamento non rispetta il periodo di conversione specificato al punto 1.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento non rispetta il periodo di conversione specificato al punto 1.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.3 dell'allegato II, parte II del Regolamento non rispetta il periodo di conversione specificato al punto 1.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.1 dell'allegato II, parte II del Regolamento non tiene separati gli animali non biologici dagli altri animali e/o non sono mantenuti identificabili fino al termine del periodo di conversione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento non tiene separati gli animali non biologici dagli altri animali e/o non sono mantenuti identificabili fino al termine del periodo di conversione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.3 dell'allegato II, parte II del Regolamento non tiene separati gli animali non biologici dagli altri animali e/o non sono mantenuti identificabili fino al termine del periodo di conversione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.2.1	Utilizzo di pascoli biologici da parte di animali non biologici a condizioni non ammesse dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.2.2.1 a)	Gli animali biologici utilizzano terreni comuni trattati con sostanza non ammessa in agricoltura biologica negli ultimi tre anni o si ha evidenza di questa condizione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.2.2.1 b) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 6 e 7	Gli animali non biologici che usano terre comuni insieme agli animali biologici non rispettano le condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.2.2.1 c)	I prodotti animali ottenuti da animali biologici nel periodo in cui essi pascolavano sulle terre comuni sono stati considerati prodotti biologici ma l'operatore non ha dimostrato che gli animali biologici sono stati adeguatamente separati da quelli non biologici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.2.2.2	Durante la transumanza non sono rispettate le condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.5 e	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.7.5 dell'allegato II, parte II del Regolamento, non possiede le caratteristiche per usufruire della deroga o non consente agli

DM n. 229771/2022, art. 9, c. 6	animali l'accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e l'accesso a spazi liberi all'aperto per almeno due volte alla settimana
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	Il taglio della coda per gli ovini non è effettuato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento e/o è effettuato senza o in difformità rispetto al parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La spuntatura del becco non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento e/o è effettuata senza o in difformità rispetto al parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La rimozione delle corna non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento e/o è effettuata senza o in difformità rispetto al parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La cauterizzazione dell'abbozzo corneale non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento e/o è effettuata senza o in difformità rispetto al parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	L'operatore che si avvale dell'autorizzazione di cui al punto 1.7.8, dell'Allegato II, parte II del Regolamento non informa tempestivamente e preventivamente l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.1 c) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.3.1 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza una % di alimenti proteici non biologici non conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.1 c) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.3.1 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza alimenti proteici prodotti o preparati con solventi chimici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.1 c) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.3.1 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza alimenti proteici non biologici in categorie di animali non ammessi dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.2 c) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.4.2 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza una % di alimenti proteici non biologici non conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.2 c) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.4.2 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza alimenti proteici prodotti o preparati con solventi chimici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.2 c)	L'operatore che usufruisce della deroga di cui al punto 1.9.4.2 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza alimenti proteici non biologici in categorie di animali non ammessi dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 f)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.4.4. (f) non dispone di verande dotate di una rete metallica per tenere fuori gli altri volatili o non ne consente agli animali libero accesso
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 j)	Il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa dell'Unione, non ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche
Reg. UE 2020/464, Art. 26(1)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, al requisito di almeno metà della superficie dello spazio esterno costituita da materiale solido
Reg. UE 2020/464, Art. 26(2)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, al requisito della lunghezza complessiva degli uscioli dalla parte interna del ricovero alla veranda
Reg. UE 2020/464, Art. 26(3)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 3 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, ai requisiti relativi al calcolo della densità di allevamento e alla superficie minima dello spazio interno
Reg. UE 2020/464, Art. 26(4)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, al requisito relativo alle pareti divisorie in materiale solido, o al requisito relativo ai trespoli o alle zone di riposo sopraelevate
Reg. UE 2020/464, Art. 26(5)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 5 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, ai requisiti relativi al numero massimo di livelli e al sistema di rimozione delle deiezioni

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Reg. UE 2020/464, Art. 26(6)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 6 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, al requisito relativo al raggio massimo degli spazi all'aperto di 150 m dall'usciolo di uscita/entrata
Reg. UE 2020/464, Art. 26(7)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 7 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, ai requisiti previsti per la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni per le pollastrelle e i maschi di galline ovaiole

12. DD.03 – L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione di alghe e animali da acquacoltura in modo non conforme

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Regolamento, Art. 9(7)	In caso di azienda di produzione mista di alghe o animali di acquacoltura le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica non sono chiaramente ed effettivamente distinte
Regolamento, Art. 9(7)	In caso di azienda di produzione mista di alghe o animali di acquacoltura non vi è una chiara ed effettiva separazione tra i siti o le unità di produzione.
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda mista di alghe o animali di acquacoltura i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione non sono adeguatamente separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda mista di alghe o animali di acquacoltura i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica non sono adeguatamente separati.
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda mista di alghe o animali di acquacoltura le registrazioni atte a dimostrare l'effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti non sono adeguate
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1 d) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 3.1.2.1 d) dell'allegato II, parte III del Regolamento non rispetta le condizioni che consentono la deroga o il tempo minimo di tre mesi di allevamento in regime di produzione biologica prima di destinare alla riproduzione animali selvatici o animali da acquacoltura non biologica introdotti in azienda.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1 e) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 3.1.2.1 e) dell'allegato II, parte III del Regolamento non rispetta il periodo minimo di due terzi della durata del ciclo di produzione durante il quale gli animali non biologici introdotti a fini di ingrasso sono gestiti in regime di produzione biologica.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1 e)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 3.1.2.1 e) dell'allegato II, parte III del Regolamento non rispetta la percentuale massima del 50% di novellame non biologico introdotto
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1 e)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 3.1.2.1 e) dell'allegato II, parte III del Regolamento introduce animali di specie diversa da quella autorizzata

13. DD.04 – L'operatore si avvale di una deroga prevista per i casi di circostanze eccezionali in modo non conforme

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Reg. UE 2020/2146, Art. 2(2) e DM n. 229771/2022, art. 10, c. 1 e 2	L'operatore che si avvale di una deroga di cui all'articolo 2 (1) del Reg. UE 2020/2146 paragrafo 1 non soddisfa le condizioni alle quali è stata concessa la deroga
DM n. 229771/2022, art. 10	L'operatore che si avvale di una deroga regionale al DM n. 229771/2022 non soddisfa le condizioni alle quali è stata concessa la deroga

14. DD.05 – L'operatore si avvale dell'esenzione prevista dall'art. 35(8) del Regolamento in modo non conforme

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L'operatore che si avvale dell'esenzione dall'obbligo del certificato non rispetta le condizioni per usufruire di tale esenzione
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L'operatore che si avvale dell'esenzione dall'obbligo del certificato vende mangimi
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L'operatore che si avvale dell'esenzione dall'obbligo del certificato non vende direttamente al consumatore finale
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L'operatore che si avvale dell'esenzione dall'obbligo del certificato produce, prepara, immagazzina non in connessione con il punto vendita o importa i prodotti biologici che commercializza
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L'operatore che si avvale dell'esenzione dall'obbligo del certificato appalta a terzi la produzione, la preparazione, l'immagazzinamento o l'importazione dei prodotti biologici che commercializza
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L'operatore che si avvale dell'esenzione dall'obbligo del certificato commercializza prodotti biologici non conformi

15. DR.01 – La gestione delle dichiarazioni e delle comunicazioni non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 28(1) c) e Art. 3, punto 50)	L'operatore non esamina e adatta periodicamente le misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con sostanza non ammessa
Regolamento, Art. 34(3) e DM n. 229771/2022, art. 12, c. 8	L'operatore non notifica le attività appaltate
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.6	Gli operatori non forniscono all'organismo di controllo una mappa su scala adeguata o le coordinate geografiche dell'ubicazione delle arnie per dimostrare che le aree accessibili alle colonie soddisfano le prescrizioni del regolamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.3 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 5	Ove richiesto dal regolamento non è presente la valutazione ambientale adeguata
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.5 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 6	L'operatore non presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e il raccolto di alghe proporzionato all'unità di produzione.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.6 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 6	Il piano di gestione sostenibile non è adeguato e/o non è aggiornato annualmente
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 c)	Il piano di gestione della salute degli animali non è completo e/o adeguato
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.3	In caso di produzione di alimenti composti l'operatore non mette a disposizione dell'odc la composizione/formula aggiornata, indicante le quantità di fattori di produzione e volumi di produzione.
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 2.5	L'operatore, in caso di produzione di mangimi composti, non tiene a disposizione dell'organismo di controllo la composizione/formula aggiornata, indicante le quantità di fattori di produzione e volumi di produzione
Regolamento, All. III, Punto 2.1.1	L'operatore non garantisce che i contenitori o veicoli con cui sono trasportati prodotti biologici o in conversione siano provvisti di etichetta o di una etichetta con tutte le informazioni pertinenti corrette
Regolamento, All. III, Punto 2.1.2	I mangimi composti autorizzati nella produzione biologica trasportati ad altri operatori o aziende, compresi i grossisti e i dettaglianti, sono sprovvisti di un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell'Unione, riporti le indicazioni obbligatorie del regolamento
Regolamento, All. III, Punto 2.1.3	Etichettatura non conforme del miscuglio di sementi che contengono anche sementi non biologiche.

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, All. III, Punto 2.1.3	Nel miscuglio che in etichetta presenta l'indicazione delle sementi biologiche e in conversione non è rispettata la percentuale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione prevista.
Reg. UE 2017/625, Art. 15(5)	L'operatore non fornisce all'organismo di controllo le informazioni aggiornate su nome e forma giuridica, specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, o i luoghi sotto il suo controllo.
Reg. UE 2021/2119, Art. 3	La dichiarazione di cui all'articolo 16, c. 3 del decreto 148/2023, non è aggiornata quando necessario
Reg. UE 2021/2307, Art. 3(1)	L'importatore non notifica preventivamente l'arrivo di una partita al PCF o al PILP compilando e presentando, in TRACES il riquadro 20 del COI
Reg. UE 2021/2307, Art. 3(3)	L'importatore non notifica, nella tempistica prevista, l'arrivo di una partita al PCF o al PILP compilando in TRACES il riquadro 20 del COI
Reg. UE 2021/2307, Art. 3(3)	L'importatore non aggiorna, se opportuno, il riquadro 10 del COI
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(1) c)	Il primo destinatario (o il destinatario) non compila nel sistema Traces il riquadro 31 (o il riquadro 13 dell'estratto) relativo alla propria dichiarazione rilasciata al ricevimento della partita dopo la sua immissione in libera pratica.
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(1) a)	L'importatore non aggiorna correttamente, quando opportuno, in Traces il riquadro 23 relativo ai regimi doganali speciali, inserendo tutte le informazioni pertinenti
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(1) a)	L'importatore non aggiorna, quando opportuno, in Traces il riquadro 23 relativo ai regimi doganali speciali, inserendo tutte le informazioni pertinenti
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(1) b)	L'importatore non aggiorna in modo corretto nel sistema Traces il riquadro 24 relativo al primo destinatario
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(2)	L'importatore non riporta il numero del COI (o dell'estratto) nella dichiarazione in dogana di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 952/2013
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(3)	L'importatore, se una partita è suddivisa in diversi lotti non compila, in modo opportuno, l'estratto del COI e non lo presenta tramite il sistema TRACES.
D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 9	L'importatore e il primo destinatario non utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.
D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 9	L'operatore non aggiorna correttamente in TRACES le informazioni di propria competenza inserite o correlate al certificato di ispezione
D. Lgs 148/2023, art. 17, c. 7	L'operatore non aggiorna, quando previsto, i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalità previste, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.
DM n. 229771/2022, art. 12, c. 11 e 12	Il produttore di risone biologico o detentore di risone biologico non effettua, o non effettua correttamente, le dichiarazioni relative alla produzione biologica nelle denunce rese all'Ente Nazionale Risi

16. DR.02 – La gestione delle registrazioni non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 28	L'operatore non tiene registrazioni adeguate su modalità di eliminazione del sospetto di non conformità
Regolamento, Art. 34(5)	L'operatore o l'appaltatore non tiene opportune registrazioni delle diverse attività svolte
Regolamento, Art. 39(1) a)	Assenza di registri e documenti finanziari che dimostrino la conformità al Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.3	L'operatore non tiene registrazioni adeguate in relazione all'uso di fertilizzanti
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.10.2 e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni adeguate che attestano la necessità di utilizzare prodotti per il controllo di organismi nocivi e le malattie da controllare
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.11	L'operatore non tiene registrazioni adeguate su uso dei prodotti per pulizia e disinfezione

Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.12 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni adeguate su quantità di raccolto e degli appezzamenti interessati.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.12 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene adeguate registrazioni su fattori di produzione esterni utilizzati su ciascun appezzamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	Nella preparazione di prodotti agricoli biologici l'operatore non tiene registrazioni delle misure precauzionali adottate
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	Nella preparazione di prodotti agricoli biologici l'operatore non tiene registrazioni delle operazioni di pulizia effettuata
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 2.2	L'operatore non tiene registrazioni adeguate in relazione al periodo e all'ubicazione della raccolta, delle specie interessate e della quantità di piante selvatiche raccolte.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.5 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni adeguate su origine degli animali o gli animali non sono identificati adeguatamente o non è registrato il periodo di conversione per gli animali non biologici in ingresso
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.4 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni adeguate relativamente ai regimi di alimentazione e, se del caso, del periodo di pascolo.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.6	L'operatore non tiene registrazioni adeguate su uso di tali prodotti per la pulizia e disinfezione dei fabbricati e degli impianti zootecnici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.7 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni di eventuali trattamenti applicati e, in particolare, dell'identificazione degli animali trattati, della data del trattamento, della diagnosi, della posologia, del nome del prodotto utilizzato per il trattamento e, se del caso, della prescrizione per le cure veterinarie, nonché del periodo di sospensione applicato prima di commercializzare ed etichettare i prodotti animali come biologici.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.12 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni adeguate, comprese le motivazioni, di eventuali operazioni specifiche effettuate sugli animali (ai sensi dei punti 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 o 1.7.10.) e adeguata registrazione degli animali biologici che lasciano l'azienda
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 c) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni dell'applicazione del periodo di riposo del parchetto e del vuoto sanitario
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.6	L'operatore non tiene un registro dell'apiario
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.2	L'operatore non registra l'uso dei concimi ammessi utilizzati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.2	L'operatore non registra l'uso dei nutrienti ammessi utilizzati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.3	La densità di coltura o l'intensità operativa non è debitamente registrata
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.4	L'operatore non tiene registrazioni dell'origine degli animali da acquacoltura, in modo da identificare gli animali/i gruppi di animali, la data di arrivo e il tipo di specie, le quantità, la qualifica di prodotto biologico o non biologico e il periodo di conversione
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.5	L'operatore non tiene le registrazioni degli specifici regimi di alimentazione degli animali da acquacoltura, con particolare riguardo per il nome e la quantità del mangime e l'uso di mangimi aggiuntivi, nonché per i rispettivi animali/gruppi di animali alimentati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.3	L'operatore non tiene registrazioni adeguate delle misure di profilassi applicate agli animali da acquacoltura
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 9	L'operatore non tiene registrazioni adeguate delle misure di monitoraggio e manutenzione riguardanti il benessere degli animali e la qualità dell'acqua.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 9	L'operatore non tiene registrazioni adeguate dell'applicazione di concimi e ammendanti, nel caso di fertilizzazione di stagni e laghi
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.8	L'operatore non tiene adeguate registrazioni in relazione ai casi di fuga di pesci o di crostacei

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.5	L'operatore non tiene registrazione adeguata degli usi dell'ossigeno per gli animali da acquacoltura
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.4 a)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non tiene registrazioni delle misure precauzionali adottate
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.4 b)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non tiene registrazioni delle operazioni di pulizia effettuata
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 d)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.2.3	Mancata o non adeguata registrazione dell'impiego di prodotti per la pulizia e la disinfezione
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.3	L'operatore non tiene registrazioni adeguate di eventuali fattori di produzione utilizzati nella produzione di alimenti
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.4 a)	L'operatore che produce mangimi trasformati non tiene registrazioni delle misure precauzionali adottate
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.4 b)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore non tiene registrazioni delle operazioni di pulizia effettuata
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 d)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore non tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi di mangimi trasformati
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 2.4	L'operatore non tiene registrazione dell'uso dei prodotti per la pulizia e la disinfezione
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 2.5	L'operatore non tiene registrazione di eventuali fattori di produzione utilizzati nella produzione di mangimi
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 2.3	Gli operatori non tengono registrazioni dell'uso di eventuali prodotti e sostanze utilizzati nella vinificazione nonché per la pulizia e la disinfezione, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché, se del caso, l'ubicazione dell'uso.
Regolamento, All. II, Parte VII, Punto 1.5	Gli operatori non tengono registrazioni di eventuali prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di lieviti nonché per la pulizia e la disinfezione, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l'ubicazione dell'uso.
Regolamento, All. III, Punto 3 b) iii)	L'operatore non tiene le registrazioni relative alle operazioni di trasporto
Regolamento, All. III, Punto 3 d)	Mancata registrazione della quantità di prodotti all'inizio del viaggio e dei quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne
Regolamento, All. III, Punto 4.4	Non sono tenute le opportune e adeguate registrazioni per le operazioni di trasposto
Regolamento, All. III, Punto 6	L'importatore o il primo destinatario non riporta chiaramente il risultato delle verifiche in fase di ricevimento del prodotto nelle registrazioni di cui all'articolo 34(5) del Regolamento.
Regolamento, All. III, Punto 7.4 c)	L'importatore non tiene registrazioni delle operazioni di pulizia effettuate nei locali destinati al magazzinaggio dei prodotti biologici o in conversione vincolati ad un regime doganale speciale.
Regolamento, All. III, Punto 7.4 c)	L'operatore non tiene registrazioni delle operazioni di pulizia
D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 5	L'operatore non conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall'uscita dal sistema

17. DR.03 – La gestione della documentazione necessaria al controllo non è conforme

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.12 e DM n. 229771/2022 - art. 5, c. 8	L'operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non conserva i documenti giustificativi previsti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.3.4.3 dell'Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.7.5 dell'Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.7.8 dell'Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.9.3.1, lettera c) dell'Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.9.4.2, lettera c) dell'Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.5 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non conserva i documenti giustificativi su origine degli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.7 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non conserva i documenti giustificativi di eventuali trattamenti applicati e, in particolare, dell'identificazione degli animali trattati, della data del trattamento, della diagnosi, della posologia, del nome del prodotto utilizzato per il trattamento e, se del caso, della prescrizione per le cure veterinarie, nonché del periodo di sospensione applicato prima di commercializzare ed etichettare i prodotti animali come biologici.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.12 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non conserva i documenti giustificativi, comprese le motivazioni, di eventuali operazioni specifiche effettuate sugli animali (ai sensi dei punti 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 o 1.7.10. dell'all. II, Parte II del Regolamento)
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 c) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non conserva i documenti giustificativi dell'applicazione del periodo di riposo del parchetto e del vuoto sanitario
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.11	L'operatore che si avvale della deroga di cui punto 3.1.2.1 d) dell'Allegato II, Parte III del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.11	L'operatore che si avvale della deroga di cui punto 3.1.2.1 e) dell'Allegato II, Parte III del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.4.2	Presso l'unità o nei locali dell'azienda non sono tenuti documenti contabili che consentono all'operatore di accertare, e all'organismo di controllo di verificare, che i raccoglitori abbiano fornito esclusivamente alghe selvatiche conformi
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.4.4 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 7	In caso di raccolta in zone comuni non sono resi disponibili adeguati documenti giustificativi emessi dall'autorità competente designata che dimostrano che la raccolta complessiva è conforme al Regolamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1 b)	Non sono tenuti a disposizione dell'organismo di controllo i documenti giustificativi inerenti l'origine e il trattamento degli animali da acquacoltura introdotti in azienda
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.4 b) e DM n. 229771/2022, art.6, c. 11	L'operatore non conserva i documenti giustificativi che attestano la necessità di utilizzare mangimi aggiuntivi utilizzati per animali da acquacoltura
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.7	L'operatore non conserva i documenti giustificativi riguardanti le autorizzazioni per l'utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati ai sensi dell'articolo 25, se ha ottenuto o utilizzato tali autorizzazioni.
Regolamento, All. III, Punto 6	L'importatore non mette in atto misure, o non fornisce evidenza di averlo fatto, per assicurarsi che i prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi siano trasportati in imballaggi dotati di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare chiaramente il lotto, quando la fase di trasporto è sotto la sua responsabilità
Regolamento, All. III, Punto 6	L'importatore non mette in atto misure, o non fornisce evidenza di averlo fatto, per assicurarsi che i prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi siano accompagnati da un COI valido
Reg. UE 2021/2119, Art. 2(1) a)	L'operatore non conserva, o non conserva in modo adeguato, la documentazione necessaria, i documenti attestanti l'adozione di misure preventive proporzionate e appropriate al fine di evitare gli organismi nocivi e le malattie
Reg. UE 2021/2119, Art. 2(1) a)	L'operatore non conserva, o non conserva in modo adeguato, la documentazione necessaria, i documenti attestanti l'adozione di misure precauzionali proporzionate e appropriate al fine di evitare la contaminazione da sostanza non ammessa o la commistione con prodotti non biologici
Reg. UE 2021/2307, Art. 5	L'importatore o il destinatario non fornisce all'organismo di controllo il COI debitamente controfirmato, nel box 30, dall'autorità di controllo

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Reg. UE 2020/2146, Art. 4(2)	L'operatore che si avvale di una deroga di cui all'articolo 2 (1) del Reg. UE 2020/2146 non conserva i documenti giustificativi relativi alle deroghe concesse nonché i documenti giustificativi relativi all'uso di tali deroghe per tutta la durata del loro periodo di applicazione.

18. DR.04 – Il sistema di tracciabilità, la sua gestione o la documentazione a supporto non è conforme

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Reg. UE 2021/2119, Art. 2(1) b)	L'operatore non conserva, o non conserva in modo adeguato, la documentazione necessaria, compresa la contabilità finanziaria e di magazzino per effettuare i controlli di tracciabilità
Reg. UE 2021/771, Art. 1(4) a)	Il sistema di tracciabilità adottato non consente di identificare in modo univoco il nome e l'indirizzo del fornitore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore o dell'esportatore del prodotto o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema
Reg. UE 2021/771, Art. 1(4) b)	Il sistema di tracciabilità adottato non consente di identificare in modo univoco il nome e l'indirizzo del destinatario e, se diverso da quest'ultimo, dell'acquirente o dell'importatore dei prodotti, o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema
Reg. UE 2021/771, Art. 1(4) c)	Il sistema di tracciabilità adottato non consente di individuare in modo univoco il certificato del fornitore o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema
Reg. UE 2021/771, Art. 1(4) d)	Il sistema di tracciabilità adottato non consente di identificare in modo univoco le informazioni di cui all'allegato III, punto 2.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema
Reg. UE 2021/771, Art. 1(4) e)	Il sistema di tracciabilità non prevede una idonea e chiara identificazione del lotto o l'operatore utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema

19. DR.05 – Il bilancio di massa o la documentazione a supporto non è conforme

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Reg. UE 2021/2119, Art. 2(1) c)	L'operatore non conserva la documentazione necessaria, compresa la contabilità finanziaria e di magazzino per effettuare il controllo del bilancio di massa ai sensi dell'art. 1(5) del Reg. (UE) 2021/771
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) a)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l'uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) a)	A seguito della verifica del bilancio della massa, la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l'uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti non sono conformi
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) b)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto, la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) b)	A seguito della verifica del bilancio della massa, la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco non sono conformi
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) c)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto, la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l'unità dell'operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) c)	A seguito della verifica del bilancio della massa, la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l'unità dell'operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario non sono conformi
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) d)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto, nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti, e i fornitori e, se diversi

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

	da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) d)	A seguito della verifica del bilancio della massa, nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti, e i fornitori e, se diversi da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari non sono conformi
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) e)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente all'anno della verifica di conformità che ha riscontrato la non conformità
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) e)	A seguito della verifica del bilancio della massa la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente non è conforme
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) f)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso (relativo alla verifica di conformità che ha riscontrato la non conformità)
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) f)	A seguito della verifica del bilancio della massa la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso (relativo alla verifica di conformità che ha riscontrato la non conformità) non è conforme
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) g)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l'anno in corso e l'anno precedente
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) g)	A seguito della verifica del bilancio della massa il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l'anno in corso e l'anno precedente non è conforme
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) h)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) h)	A seguito della verifica del bilancio della massa la perdita, l'aumento o la riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione non è conforme
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) i)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto i prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) i)	A seguito della verifica del bilancio della massa la quantità o la tipologia di prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici non è conforme
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5)	La verifica del bilancio di massa evidenzia una deviazione significativa nel calcolo dei fattori e del volume di produzione (bilancio della massa) che l'operatore non è in grado di giustificare

20. E.01 – L'etichetta non ancora utilizzata non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art.30 e All. IV	I termini riferiti alla produzione biologica non sono utilizzati in modo conforme
Regolamento, Art.32	Le indicazioni obbligatorie non sono utilizzate in modo conforme
Regolamento, Art.33 e All. V	Il logo non è utilizzato in modo conforme

21. E.02 – L'utilizzo dei termini riferiti alla produzione biologica non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 30(1) e All. V	I termini riferiti alla produzione biologica utilizzati non sono conformi
Regolamento, Art. 30(4)	I termini riferiti alla produzione biologica sono utilizzati per prodotti la cui etichetta o pubblicità indica che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono ottenuti da OGM.
Regolamento, Art. 30(5)	Non corretto utilizzo dei termini riferiti alla produzione biologica nell'etichetta di alimenti trasformati rispetto alla tipologia di prodotto 30(5)(a)(b)(c)
Regolamento, Art. 30(6)	Non corretto utilizzo dei termini riferiti alla produzione biologica nell'etichetta di mangimi trasformati

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

22. E.03 – L'utilizzo delle indicazioni obbligatorie non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art.32(1) a) e DM n. 229771/2022, art. 11, c. 1	Nell'etichetta non compare il numero di codice dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione;
Regolamento, Art.32(1) b)	Nell'etichetta apposta nell'imballaggio di un alimento preimballato non è riportato il logo
Regolamento, Art.32(2)	L'indicazione del luogo dove sono coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto non è riportata nello stesso campo visivo del logo
Regolamento, Art.32(2)	L'indicazione del luogo dove sono coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto è mendace
Regolamento, Art.32(3) e DM n. 229771/2022, art. 11, c. 3	Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 32 e del paragrafo 3 dell'articolo 33 del Regolamento non sono apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili e/o non sono chiaramente leggibili e/o indelebili

23. E.04 – L'utilizzo del logo non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 33(1)	Utilizzo del logo per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30(5)(b) e (c), e per prodotti in conversione di cui all'articolo 30(3).
Regolamento, Art. 33(4)	Il logo di produzione biologica dell'Unione europea non segue il modello figurante nell'allegato V e non è conforme alle norme stabilite in tale allegato.
Regolamento, All. V, Punto 1.1	Il logo di produzione biologica dell'Unione europea non è conforme al modello previsto dal Regolamento
Regolamento, All. V, Punto 1.2	Il colore utilizzato per il logo di produzione biologica dell'Unione europea è diverso dal colore di riferimento previsto dal Regolamento, fatto salvo nei casi previsti dal punto 1.8 dell'allegato V del Regolamento
Regolamento, All. V, Punto 1.7	Il logo di produzione biologica dell'Unione europea non ha le dimensioni minime previste dal Regolamento
Regolamento, All. V, Punto 1.8	Gli elementi grafici o testuali che si riferiscono alla produzione biologica combinati con il logo, modificano e/o mutano la natura del logo e/o delle indicazioni di cui all'art. 32 del Regolamento

24. NGDO.01 – Il sistema di controllo interno del gruppo di operatori non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 36	Comprende membri che non rispettano i requisiti previsti dal Regolamento
Regolamento, Art. 36	Attività di formazione per gli ispettori non adeguata
Regolamento, Art. 36	Carenza nella gestione dei conflitti di interesse
Regolamento, Art. 36	Il gruppo di operatori non ha proceduto con l'esecuzione dell'ispezione fisica annuale in loco di uno o più membri del gruppo in un determinato anno
Regolamento, Art. 36 (2)	Produzione, trasformazione, preparazione o immissione sul mercato di prodotti di membri o unità di produzione oggetto di sospensione o di revoca

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, Art. 36 (2)	Immissione sul mercato di prodotti per i quali il gestore del sistema di controlli interni ha vietato di fare riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura o nella pubblicità;
Regolamento, Art. 36 (2)	Aggiunta di nuovi membri all'elenco dei membri o modifica delle attività di membri esistenti senza seguire la procedura di approvazione interna
Regolamento, Art. 36 (2)	Mancata esecuzione dell'ispezione fisica annuale in loco di un membro del gruppo in un determinato anno
Regolamento, Art. 36 (2)	Omessa indicazione dei membri oggetto di sospensione o di revoca nell'elenco dei membri
Regolamento, Art. 36 (2)	Gravi divergenze tra i risultati delle ispezioni interne effettuate dagli ispettori del sistema di controlli interni e i controlli ufficiali svolti dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo
Regolamento, Art. 36 (2)	Gravi carenze nell'imposizione di misure appropriate o nell'esecuzione del follow-up necessario in risposta a non conformità individuate dagli ispettori del sistema di controlli interni o dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo
Regolamento, Art. 36 (2)	Numero inadeguato o competenze inadeguate degli ispettori del SCI per il tipo, la struttura, la dimensione, i prodotti, le attività e il volume della produzione biologica del gruppo
Regolamento, Art. 36(2) a)	Il gruppo di operatori ha effettuato produzione, trasformazione, preparazione o immissione sul mercato di prodotti di membri o unità di produzione oggetto di sospensione o di revoca
Regolamento, Art. 36 (2) b)	Il gruppo di operatori ha immesso sul mercato di prodotti per i quali il gestore del sistema di controlli interni ha vietato di fare riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura o nella pubblicità
Regolamento, Art. 36	Nell'attività del gruppo si riscontrano gravi divergenze tra i risultati delle ispezioni interne effettuate dagli ispettori del sistema di controlli interni e i controlli ufficiali svolti dall'organismo di controllo
Regolamento, Art. 36	Nell'attività del gruppo si riscontrano gravi carenze nell'imposizione di misure appropriate o nell'esecuzione del follow-up necessario in risposta a non conformità individuate dagli ispettori del sistema di controlli interni o dall'organismo di controllo
Regolamento, Art. 36	Nell'attività del gruppo si riscontrano un numero inadeguato o competenze inadeguate degli ispettori del sistema di controlli interni per il tipo, la struttura, la dimensione, i prodotti, le attività e il volume della produzione biologica del gruppo

25. NGDO.02 – Il gestore del sistema di controllo non conserva i documenti e le registrazioni necessari al controllo

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Reg. UE 2021/279, Art. 5	Il gruppo di operatori ha aggiunto nuovi membri all'elenco dei membri o ha modificato le attività di membri esistenti senza seguire la procedura di approvazione interna
Reg. UE 2021/279, Art. 5	Il gruppo di operatori ha omesso l'indicazione dei membri oggetto di sospensione o di revoca nell'elenco dei membri
Reg. UE 2021/279, Art. 5 a)	Il gruppo di operatori non conserva l'elenco dei membri del gruppo di operatori
Reg. UE 2021/279, Art. 5 b)	Il gruppo di operatori non conserva gli accordi di adesione firmati tra il membro e il gruppo di operatori
Reg. UE 2021/279, Art. 5 c)	Il gruppo di operatori non conserva le relazioni di ispezione interna firmate dall'ispettore del sistema di controlli interni e dal membro ispezionato
Reg. UE 2021/279, Art. 5 d)	Il gruppo di operatori non conserva la documentazione relativa alla formazione degli ispettori
Reg. UE 2021/279, Art. 5 e)	Il gruppo di operatori non conserva la documentazione relativa alla formazione dei membri del gruppo
Reg. UE 2021/279, Art. 5 f)	Il gruppo di operatori non conserva le registrazioni delle misure adottate in caso di non conformità da parte del gestore del sistema di controlli interni
Reg. UE 2021/279, Art. 5 g)	Il gruppo di operatori non conserva i registri di tracciabilità
Reg. UE 2021/279, Art. 5 h)	Il gruppo di operatori non conserva gli accordi e i contratti scritti tra il gruppo di operatori e gli appaltatori

Reg. UE 2021/279, Art. 5 i)	Il gruppo di operatori non conserva la nomina del gestore del sistema di controlli interni
Reg. UE 2021/279, Art. 5 j)	Il gruppo di operatori non conserva la nomina degli ispettori del sistema di controlli interni e il relativo elenco

26. NGDO.03 – Il gestore del sistema di controllo non comunica o ritarda a comunicare le informazioni su non conformità e misure adottate

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Reg. UE 2021/279, Art. 6 a)	Il gestore del sistema di controlli interni non comunica immediatamente all'organismo di controllo un sospetto di non conformità grave e critica;
Reg. UE 2021/279, Art. 6 b)	Il gestore del sistema di controlli interni non comunica immediatamente all'organismo di controllo una sospensione o revoca di un membro, di un'unità produttiva o di locali, inclusi i centri di acquisto e raccolta, dal gruppo
Reg. UE 2021/279, Art. 6 c)	Il gestore del sistema di controlli interni non comunica immediatamente all'organismo di controllo le seguenti informazioni: un divieto di immettere sul mercato un prodotto come biologico o in conversione, compreso il nome del membro o dei membri interessati, i relativi quantitativi e l'identificazione dei lotti.

27. NGP.01 – Utilizzo di OGM e/o di prodotti ottenuti da OGM e/o di prodotti ottenuti con OGM

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 11(1)	Utilizzo di OGM, di prodotti ottenuti da OGM e i prodotti ottenuti con OGM

28. NGP.02 – Assenza di prerequisiti normativi cogenti previsti dal Regolamento

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 2(4)	Le disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali e MRV non sono rispettate
Regolamento, Art. 2(5)	Le disposizioni specifiche del diritto dell'Unione relative all'immissione di prodotti sul mercato, in particolare il Reg. (UE) n.1308/2013 e il Reg. (UE) n. 1169/2011 non sono rispettate
Regolamento, All. III, Punto 7.3	I medicinali veterinari allopatici, compresi gli antibiotici immagazzinati non sono stati prescritti da un veterinario o non sono conservati in un luogo adeguato o non stati riportati nelle registrazioni pertinenti
Reg. UE 2021/1165, Art. 1 a)	I prodotti fitosanitari impiegati non sono autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009
Reg. UE 2021/1165, Art. 1 b)	I prodotti fitosanitari non sono utilizzati in conformità delle condizioni d'uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono
Reg. UE 2021/1165, Art. 1 c)	I prodotti fitosanitari non sono utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato del Reg. (UE) n. 540/2011
Reg. UE 2021/1165, Art. 2	I concimi, ammendanti e nutrienti non sono conformi al Reg. (CE) n. 2003/2003, ai pertinenti articoli applicabili del Reg. (UE) 2019/1009, al (CE) n. 1069/2009 e al Reg. (UE) n. 142/2011 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Reg. UE 2021/1165, Art. 3	Le materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale non sono utilizzati in conformità al Reg. (CE) n. 767/2009 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali
Reg. UE 2021/1165, Art. 5	I prodotti utilizzati per la pulizia e disinfezione non sono conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione
Reg. UE 2021/1165, Art. 7	Gli ingredienti agricoli non biologici non sono utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
Reg. UE 2021/1165, Art. 8	I coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi non sono utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione
Reg. UE 2021/1165, Art. 9	I prodotti e le sostanze utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli non sono utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione nei limiti e alle condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e al Reg. (UE) 2019/934 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione
Reg. UE 2021/1165, Art. 4	Gli additivi o i coadiuvanti tecnologici impiegati nella trasformazione dei mangimi biologici non sono utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del Reg. (CE) n. 1831/2003 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione
Reg. UE 2021/1165 Art.6	Gli additivi alimentari o i coadiuvanti tecnologici impiegati nella trasformazione di alimenti biologici non sono utilizzati in conformità del Reg. (CE) n. 1333/2008, e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

29. NSP.01 - Il periodo di conversione non è rispettato

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 10(1)	Mancato rispetto del periodo di conversione
Regolamento, Art. 10(4)	I prodotti ottenuti nel periodo di conversione sono etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione ove non consentito
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte I, Punto 1.7.1	Non è rispettato il periodo di conversione per le produzioni vegetali
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte I, Punto 1.7.2	Non è rispettato il periodo di conversione per le produzioni vegetali in caso di proroga del periodo di conversione per contaminazione dei terreni con prodotti non ammessi
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.1	Non è rispettato il periodo di conversione simultaneo
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 a)	Non è rispettato il periodo di conversione per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 b)	Non è rispettato il periodo di conversione per ovini, caprini, suini o animali destinati alla produzione di latte
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 c)	Non è rispettato il periodo di conversione per il pollame destinato alla produzione di carne
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 d)	Non è rispettato il periodo di conversione per le anatre di Pechino
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 e)	Non è rispettato il periodo di conversione per il pollame destinato alla produzione di uova
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 f)	Non è rispettato il periodo di conversione per le api
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 g)	Non è rispettato il periodo di conversione per i conigli

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 h)	Non è rispettato il periodo di conversione per i cervidi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 f)	Dopo un trattamento con prodotti allopatici chimici, compresi gli antibiotici, non ammessi non è rispettato il periodo di conversione previsto
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte III, Punto 2.1.1	Non è rispettato il periodo di conversione per l'unità di produzione per la raccolta delle alghe
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte III, Punto 2.1.2	Non è rispettato il periodo di conversione per l'unità di produzione per la coltivazione delle alghe
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte III, Punto 3.1.1	Non è rispettato il periodo di conversione per le unità di produzione acquicola

30. NSP.02 – L'utilizzo di tecniche, pratiche, prodotti ammessi non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 9(3) e DM n. 229771/2022 - art. 4, c. 13	L'uso di prodotti e sostanze per fini diversi da quelli disciplinati dal Regolamento non è conforme ai principi di cui al capo II dello stesso Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.4	La quantità totale di effluenti di allevamento impiegata (provenienti da letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi) supera i 170 kg di azoto per anno/ettaro di SAU
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 2.1	La composizione dei substrati utilizzati per la produzione di funghi non è conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.2.2 f) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 7	Nel corso del periodo di conversione la cera non è sostituita con cera proveniente da apicoltura biologica
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 e)	La cera per i nuovi telaini non proviene da unità di produzione biologica
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3	La fertilizzazione degli stagni e dei laghi supera i 20 kg di azoto per ettaro
Reg. UE 2021/1165, All. I e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 12	L'apporto di rame non è conforme
Reg. UE 2021/1165, All. III, Parte B, Sez. 3 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 12	Utilizzo di vitamine A, D ed E di sintesi per i ruminanti senza la necessaria evidenza della necessità di ricorrere all'apporto delle vitamine con l'alimentazione
Reg. UE 2021/1165, All. V, Parte A, Sez. A1 e DM n. 229771/2022, art. 7, c. 2	Utilizzo di nitrito di sodio (E250) e del nitrato di potassio (E252) non conforme
Reg. UE 2021/1165 e, ove pertinente, DM n. 229771/2022, art. 8, c. 1	Mancato rispetto della limitazione su origine biologica dei prodotti autorizzati ove previsto dal Reg. UE 2021/1165 nella trasformazione di alimenti, mangimi, vino, lieviti
Reg. UE 2021/1165, All. II e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 9, 10, 11	I fertilizzanti di origine animale provengono da allevamenti industriali, quando questo sia vietato dal Regolamento, o non si può dimostrare origine conforme
Reg. UE 2021/2306, Art. 7(5)	Le operazioni di preparazione e/o suddivisione effettuate in regime doganale speciale non sono eseguite conformemente alle disposizioni pertinenti di cui ai capi III e IV del Regolamento.

31. NSP.03 – La gestione della pulizia, diversa da una misura precauzionale, non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.7	I locali di stabulazione, i recinti, le attrezzature e gli utensili non sono adeguatamente puliti e disinfettati. Le feci, le urine, i mangimi non consumati o frammenti di essi non sono rimossi con la necessaria frequenza.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.4 b) e	Il trattamento per eliminare gli organismi incrostanti non è conforme

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

DM n. 229771/2022, art.6, c. 8	
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 d)	Gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili utilizzati in azienda non sono adeguatamente puliti e disinfettati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 e) e DM n. 229771/2022, art.6, c. 8	Gli agenti incrostanti sono rimossi in modo non conforme e/o gettati a mare a distanza non conforme
Regolamento, All. III, Punto 3 b)	I veicoli o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici non sono stati puliti adeguatamente prima del trasporto di prodotti biologici o in conversione o l'operatore non ha tenuto registrazioni di tali operazioni;
Regolamento, All. III, Punto 4.2	Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche non sono pulite e disinfettate correttamente
Regolamento, All. III, Punto 7.4 c)	L'importatore non garantisce, o non da evidenza di averlo fatto, che per i prodotti biologici o in conversione vincolati ad un regime doganale speciale, sia effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il magazzinaggio dei prodotti biologici o in conversione
Regolamento, All. III, Punto 7.4 c)	Non viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il magazzinaggio dei prodotti biologici o in conversione

32. NSP.04 – La gestione e la fertilizzazione del suolo non è conforme

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.1	Nella produzione biologica vegetale si impiegano tecniche di lavorazione del suolo e pratiche colturali non adatte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 a) e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 1, 2, 3	La rotazione pluriennale delle colture non include le leguminose come coltivazioni principali o di copertura, e altre colture da sovescio
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 a) e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 1, 2, 3	La rotazione pluriennale delle colture non include colture da sovescio
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 a) e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 1, 2, 3	La rotazione delle colture non consente di mantenere e potenziare la fertilità e l'attività biologica del suolo
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 b) e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 1, 2, 3	Nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, non si utilizzano colture da sovescio e leguminose a breve termine
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 b) e DM n. 229771/2022 - art. 4, c. 1, 2, 3	Nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, non è garantita una diversità vegetale sufficiente a mantenere e potenziare la fertilità e l'attività biologica del suolo
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 c)	Non è preferito il ricorso alla concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, compostati, provenienti da una produzione biologica
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.3	Il quantitativo di fertilizzanti ammessi utilizzati non è utilizzato nella misura strettamente necessaria.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.5	L'accordo scritto di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalle unità di produzione biologica è sottoscritto con operatori di altre imprese agricole non biologiche

33. NSP.05 – La lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti non è conforme

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**

Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.10.1	La prevenzione dei danni provocati dagli organismi nocivi e erbe infestanti non è conforme
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.10.2	Utilizzo non conforme di prodotti e sostanze ammesse per la protezione delle piante (utilità e quantità necessaria)

34. NSP.06 - La produzione di materiale riproduttivo vegetale (MRV) biologico non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.2	Per ottenere MRV biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal MRV la pianta madre non è prodotta conformemente al regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli senza la pertinente autorizzazione rilasciata ai sensi del punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.2	Per ottenere MRV biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal MRV le piante destinate alla produzione di MRV non sono prodotte conformemente al regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi senza l'opportuna autorizzazione rilasciata ai sensi del punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento
Regolamento, All. III, Punto 2.1.3	Composizione non conforme del miscuglio di sementi di piante foraggere contenente sementi biologiche e in conversione o non biologiche

35. NSP.07 – La gestione dell'allevamento e degli animali non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.2	I vitelli trattati sono tenuti in condizioni non conformi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.2.2	La stabulazione e le pratiche zootecniche per i cervidi non sono conformi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2 d)	Le scrofe non sono tenute in gruppi quando previsto dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2 e)	Alle scrofe non è fornita una quantità sufficiente di paglia o altro materiale naturale adeguato per consentire loro la costruzione del nido;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.1 e DM n. 229771/2022, Allegato 4	Il pollame non è allevato fino al raggiungimento dell'età minima di macellazione o non sono allevati tipi genetici a lento accrescimento adatti all'allevamento all'aperto.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4	Gli uccelli acquatici non hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ogniqualvolta le condizioni meteorologiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 e)	Non è garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia possibile salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 k)	Gli uccelli acquatici non possono accedere all'acqua per immergervi rapidamente la testa e pulire il piumaggio quando le condizioni meteorologiche non consentono l'accesso a corsi d'acqua, stagni, laghi o specchi d'acqua
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 l)	Non è rispettato un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno otto ore ovvero il periodo di luminosità supera le 16 ore giornaliere
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	I conigli non sono tenuti in gruppi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	Non sono allevate razze robuste adatte alle condizioni esterne
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	I conigli non hanno accesso a ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	I conigli non hanno accesso a un recinto all'aperto con vegetazione, di preferenza pascoli
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	I conigli non hanno accesso a una piattaforma sopraelevata su cui possano sedere, al chiuso o all'aperto
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	I conigli non hanno accesso a materiale che consenta a tutte le femmine che allattano di preparare un nido
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	Zona di riposo per i conigli non è conforme

36. NSP.08 – La gestione delle alghe e degli animali da acquacoltura non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.2	Lo stock coltivato al chiuso non viene periodicamente rinnovato in modo adeguato
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.3	La densità di coltura o l'intensità operativa è tale da compromettere l'integrità dell'ambiente acquatico
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1	L'introduzione di animali non biologici non è conforme al regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1	Le specie da acquacoltura allevate non rispondono ai requisiti del regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1	La raccolta di novellame di acquacoltura selvatico a fini di ingrasso non è effettuata in modo conforme al regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Non sono scelte linee genetiche appropriate
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.3	Nella produzione di novellame la densità di allevamento iniziale è superiore a 20 uova o larve per litro;
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.2	È effettuato il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali quando o nelle modalità non ammesse dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.2	L'ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura non rispetta le esigenze proprie di ciascuna specie e non risponde ai requisiti previsti dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3	L'operatore non effettua un adeguato monitoraggio e valutazione delle condizioni degli animali per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci allevati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.1	Gli addetti alla cura degli animali di acquacoltura non possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.2	Gli animali di acquacoltura non sono manipolati in modo adeguato e conforme al regolamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.3	La durata della luce diurna prolungata con luce artificiale supera le 14 ore giornaliere, quando non ammesso dal regolamento o non si evitano bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'alternanza giorno notte.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.5	L'utilizzo dell'ossigeno non rispetta i requisiti previsti dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.1	L'origine del seme dei molluschi non è conforme

37. NSP.09 – Le caratteristiche strutturali degli allevamenti non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che produce animali biologici non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l'uso di unità di produzione biologiche o di unità di produzione in conversione per tali animali.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.1	L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione del fabbricato non garantiscono una circolazione dell'aria, livelli di polvere, temperatura, umidità relativa dell'aria e

	concentrazione di gas entro limiti che garantiscono il benessere degli animali. L'edificio non consente aerazione e illuminazione naturali abbondanti.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.2	Nei casi previsti dal regolamento gli animali non hanno accesso a ripari o luoghi ombreggiati che li proteggano da condizioni climatiche avverse.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.3	La densità degli animali nei locali di stabulazione non è conforme al regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.4	La superficie minima degli spazi al chiuso non è rispettata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.4	La superficie minima degli spazi all'aperto non è rispettata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.6	La densità totale di allevamento supera il limite dei 170 kg di azoto organico per anno/ettaro di superficie agricola.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.9	Quando un animale è trattato singolarmente per motivi veterinari, è tenuto in spazi non conformi.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.10	Allevamento di animali biologici in recinto su suolo molto umido o paludoso, non adeguato al benessere degli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.2	I pavimenti dei locali di stabulazione non sono conformi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.2	La zona di riposo per gli animali non è conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.2	I vitelli sono allevati in recinti individuali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2	Pavimenti dei locali di stabulazione non conformi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2	Zona di riposo per gli animali non conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2 f)	Gli spazi riservati ai suini non permettono il loro movimento, le deiezioni e di grufolare
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 a)	Non è rispettato il minimo di superficie del pavimento costituito da materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato e ricoperto di lettiera
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 b)	Nei ricoveri adibiti all'allevamento di galline ovaiole non è presente una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline destinata alla raccolta delle deiezioni;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 d)	Il pollame non ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della sua vita, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 g)	Gli spazi all'aperto per il pollame non consentono un facile accesso agli abbeveratoi o gli abbeveratoi non sono in numero sufficiente
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 h)	Gli spazi all'aperto per il pollame non sono sufficientemente ricoperti di vegetazione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 m)	La superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame supera i 1.600 mq
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 n)	Nel singolo compartimento di un ricovero per pollame vi sono più di 3.000 galline ovaiole.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.1	Le aree di coltura non risultano idonee sotto il profilo della salubrità e non sono di stato ecologico elevato o di qualità equivalente
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.3	Nella produzione di novellame la vasca di allevamento ha un volume inferiore a 20 mc
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.1	Utilizzo di impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale quando non previsti dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3 a)	Gli animali non dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere e non sono allevati alla densità di allevamento prevista
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3 b)	Gli animali non sono allevati in acque di buona qualità, il flusso e il ricambio idrico non sono adeguati, il livello di ossigenazione e di metaboliti non è conforme
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3 c)	Gli animali non sono allevati in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e che tengono conto dell'ubicazione geografica
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3	Nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo del sistema di allevamento non risponde ai requisiti previsti dal regolamento

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.4	Le caratteristiche degli impianti di contenimento acquatici non consentono ricambi idrici e parametri fisico-chimici che garantiscono la salute e il benessere degli animali e il rispetto delle loro esigenze comportamentali.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.4	Non sono rispettate le caratteristiche specifiche degli impianti di produzione e degli impianti di contenimento per specie o gruppo di specie ai sensi del Reg. UE 2020/464
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.5 a)	Nelle unità di allevamento a terra i sistemi a flusso continuo non consentono di monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.5 b)	Nelle unità di allevamento a terra non è rispettato il 10 % minimo di superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») coperto da vegetazione naturale
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.6 a) e DM n. 229771/2022, Art.6, c. 10	Gli impianti di contenimento acquatici non sono situati in luoghi in cui le correnti, la profondità e il ricambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.6 b) e DM n. 229771/2022, Art.6, c. 10	Le gabbie non sono progettate, costruite e mantenute in modo adeguato per quanto riguarda l'esposizione all'ambiente operativo
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.7	Gli impianti di contenimento non sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fuga.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2. 4 a)	Per l'allevamento dei molluschi la densità di allevamento non è conforme
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.5	Le strutture per l'allevamento delle ostriche non rispondono ai requisiti richiesti dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 22	I requisiti previsti per la densità di allevamento per specie o per gruppo di specie di animali di acquacoltura non sono rispettati
Reg. UE 2020/464, Art. 22	Le caratteristiche specifiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento per l'allevamento di animali di acquacoltura non sono conformi
Reg. UE 2020/464, Art. 7(1)	I cervidi sono tenuti in recinti o recinzioni all'esterno che non consentono un accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.
Reg. UE 2020/464, Art. 7(2)	I recinti e le recinzioni all'esterno non consentono, se necessario, la separazione delle diverse specie di cervidi.
Reg. UE 2020/464, Art. 7(3)	Ogni recinto o recinzione all'esterno non può essere diviso in due zone oppure non è adiacente a un altro recinto o a un'altra recinzione all'esterno in modo tale da poter svolgere le attività di manutenzione in ogni zona o in ogni recinto o recinzione all'esterno in sequenza
Reg. UE 2020/464, Art. 8	I requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all'aperto non sono rispettati
Reg. UE 2020/464, Art. 11	Non è rispettata la superficie minima dello spazio interno ed esterno che deve essere costituita di materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato.
Reg. UE 2020/464, Art. 12(1)	Gli spazi all'aperto non sono attrattivi per i suini
Reg. UE 2020/464, Art. 12(2)	Gli spazi all'aperto non offrono l'accesso a ripari e mezzi che consentono la termoregolazione corporea dei suini.
Reg. UE 2020/464, Art. 15(1) a)	I ricoveri per pollame non consentono facile accesso agli spazi all'aperto in quanto il perimetro esterno del ricovero non è provvisto di uscioli di entrata/uscita con accesso diretto a spazi all'aperto
Reg. UE 2020/464, Art. 15(1) b)	I ricoveri per pollame non consentono facile accesso agli spazi all'aperto in quanto ogni usciolo di entrata/uscita non è di dimensioni adeguate per i volatili;
Reg. UE 2020/464, Art. 15(1) c)	I ricoveri per pollame non consentono facile accesso agli spazi all'aperto in quanto sono presenti ostacoli che impediscono ai volatili di accedere agli uscioli
Reg. UE 2020/464, Art. 15(1) d)	I ricoveri per pollame non consentono facile accesso agli spazi all'aperto in quanto gli uscioli sul perimetro esterno del ricovero non hanno la lunghezza combinata minima prevista dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(1) e)	I ricoveri per pollame non consentono facile accesso agli spazi all'aperto in quanto sono presenti uscioli sopraelevati e non è prevista una rampa per il loro utilizzo
Reg. UE 2020/464, Art. 15(2) a)	Il perimetro esterno tra la parte interna del ricovero e la veranda e quello che separa la veranda dallo spazio all'aperto non hanno uscioli di entrata/uscita che consentono un facile accesso rispettivamente alla veranda o allo spazio all'aperto;

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Reg. UE 2020/464, Art. 15(2)	Gli uscioli che consentono di accedere alla veranda dalla parte interna del ricovero o gli uscioli che consentono di accedere dalla veranda allo spazio all'aperto non hanno la lunghezza complessiva minima richiesta dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(2)	La parte supplementare esterna coperta di un edificio destinato al pollame, isolata in modo tale da non avere condizioni climatiche esterne, presa in considerazione per il calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all'allegato I, parte IV, non è completamente accessibile 24 ore su 24, o non rispetta le caratteristiche previste dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(2)	La zona utilizzabile della veranda è compresa nella zona utilizzabile totale dei ricoveri per pollame per polli da ingrasso di cui all'allegato II, parte II, punto 1.9.4.4., lettera m), del Regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(3) a)	I compartimenti non garantiscono che i contatti con altri gruppi siano limitati e che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi all'interno del ricovero
Reg. UE 2020/464, Art. 15(3) b)	Il numero massimo di animali per compartimento di un ricovero per pollame non è rispettato
Reg. UE 2020/464, Art. 15(3) c)	Per il pollame diverso da *G. gallus*, le pareti divisorie dei compartimenti non sono di materiale solido, ove previsto, o non garantiscono una separazione fisica totale dal suolo al tetto
Reg. UE 2020/464, Art. 15(3) d)	Per il pollame di *G. gallus* le pareti divisorie dei compartimenti non sono conformi
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) a)	I sistemi di allevamento a più livelli sono usati in situazioni o per specie non previste dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) b)	I sistemi a più livelli hanno più di tre livelli di zona utilizzabile, incluso il livello al suolo;
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) c)	I livelli elevati sono costruiti in modo tale da non evitare cadute di deiezioni sui volatili in basso e non sono dotati di un sistema di rimozione efficiente delle medesime;
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) d)	Nel sistema a più livelli, non tutti i livelli consentono un'ispezione agevole dei volatili;
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) e)	I sistemi a più livelli non garantiscono che tutti i volatili possano spostarsi liberamente e facilmente da un livello all'altro o nelle zone intermedie;
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) f)	I sistemi a più livelli non garantiscono a tutti i volatili lo stesso accesso agli spazi all'aperto.
Reg. UE 2020/464, Art. 15(5)	I trespoli e/o di zone di riposo sopraelevate non rispondono ai requisiti richiesti dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(6)	I ricoveri mobili non sono gestiti in modo conforme al regolamento in quanto non garantiscono ai volatili la disponibilità di vegetazione.
Reg. UE 2020/464, Art. 15(6)	La densità di allevamento per il pollame da ingrasso nei ricoveri mobili non è conforme.
Reg. UE 2020/464, Art. 16(1)	Gli spazi all'aperto destinati al pollame non sono attrattivi per i volatili o completamente ed equamente accessibili ad essi.
Reg. UE 2020/464, Art. 16(2)	Gli spazi all'aperto corrispondenti a ogni singolo compartimento non sono adeguatamente separati
Reg. UE 2020/464, Art. 16(3)	Gli spazi all'aperto destinati al pollame non sono adeguatamente coperti da vegetazione o non forniscono ai volatili un numero sufficiente di dispositivi di protezione adeguati
Reg. UE 2020/464, Art. 16(4)	Gli spazi all'aperto destinati al pollame non sono adeguatamente coperti da vegetazione o non forniscono ai volatili un numero sufficiente di dispositivi di protezione adeguati
Reg. UE 2020/464, Art. 16(5)	La vegetazione dello spazio all'aperto non è regolarmente gestita al fine di limitare eventuali eccedenze di nutrienti.
Reg. UE 2020/464, Art. 16(6)	L'estensione massima degli spazi all'aperto non risponde ai requisiti previsti dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 19(1)	Durante il periodo di pascolo i conigli non hanno accesso al pascolo.
Reg. UE 2020/464, Art. 19(2)	Al di fuori del periodo di pascolo, i conigli non hanno accesso a un recinto all'aperto con vegetazione, di preferenza erba.
Reg. UE 2020/464, Art. 19(3)	I locali di stabulazione mobili su pascoli non sono spostati il più spesso possibile per garantire il massimo utilizzo del pascolo o non sono costruiti in modo tale da consentire ai conigli di pascolare al suolo.
Reg. UE 2020/464, Art. 20(1) a)	Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili non ha un'altezza sufficiente a consentire ai conigli di stare in piedi con le orecchie erette;

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Reg. UE 2020/464, Art. 20(1) b)	Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili non consente di accogliere diversi gruppi di conigli e di preservare l'integrità della nidiata durante il passaggio alla fase di ingrasso;
Reg. UE 2020/464, Art. 20(1) c)	Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili non consente di tenere separati i maschi e le femmine gravide e riproduttrici dal gruppo nei casi e nelle modalità previste dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 20(1) d)	Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili non consente alla femmina di allontanarsi dal nido e ritornarvi per allattare i coniglietti;
Reg. UE 2020/464, Art. 20(1) e)	Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili non prevede sufficienti nascondigli, nidi e accesso agli stessi, materiali che consentano ai conigli di rosicchiare.
Reg. UE 2020/464, Art. 20(2) a)	Lo spazio esterno nelle strutture con locali di stabulazione fissi destinati ai conigli non ha piattaforme sopraelevate in numero sufficiente e uniformemente distribuite sulla superficie minima
Reg. UE 2020/464, Art. 20(2) b)	Lo spazio esterno nelle strutture con locali di stabulazione fissi destinati ai conigli non è circondato di recinzioni sufficientemente alte e profonde da impedire la fuga saltando o scavando;
Reg. UE 2020/464, Art. 20(2) c)	Lo spazio esterno in cemento nelle strutture con locali di stabulazione fissi destinati ai conigli non consente facile accesso alla parte del recinto all'aperto con vegetazione,
Reg. UE 2020/464, Art. 20(2) d)	Lo spazio esterno nelle strutture con locali di stabulazione fissi destinati ai conigli non prevede in modo sufficiente ricoveri coperti, nascondigli o materiali che consentano agli animali di rosicchiare.
Reg. UE 2020/464, Art. 21(1)	La vegetazione dei recinti all'aperto destinati ai conigli non è attrattiva per gli animali.
Reg. UE 2020/464, Art. 21(2)	Nel caso di allevamento dei conigli, i pascoli non sono gestiti in modo da ottimizzare il pascolamento.

38. NSP.10 – La gestione della salute e del benessere degli animali non è conforme

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.1	La selezione delle razze e delle linee genetiche non contribuisce alla profilassi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.1	La gestione delle pratiche zootecniche non contribuisce alla profilassi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.1	Non sono somministrati mangimi di qualità che consentono adeguata profilassi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.1	Gli animali non usufruiscono dell'esercizio fisico che contribuisce alla profilassi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.1	La densità di allevamento e le condizioni di stabulazione e igiene contribuiscono alla profilassi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.1	Gli animali che si ammalano o feriti non sono curati immediatamente e/o non sono evitate le sofferenze per gli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.2	Utilizzo di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, non in conformità con il regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.1	Le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali non possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali o non hanno seguito una formazione adeguata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.2	Le pratiche zootecniche, comprese la densità di allevamento e le condizioni di stabulazione, non garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.3	Fatti salvi i casi di restrizioni obbligatorie, gli animali non hanno accesso permanente a spazi all'aria aperta secondo le loro esigenze
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.4	Il numero di animali non consente di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.5	Gli animali sono tenuti legati quando questo non sia giustificato da motivi veterinari e/o il tempo in cui sono tenuti legati non è limitato
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.5	Gli animali sono tenuti in isolamento quando questo non è giustificato da motivi veterinari o benessere degli animali, per la sicurezza dei lavoratori e per un periodo limitato.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.6	Non è garantita una durata il più possibile limitata per il trasporto degli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.7	Agli animali non sono evitati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, anche al momento della macellazione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	Il taglio della coda per gli ovini non è effettuato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La spuntatura del becco non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La rimozione delle corna non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La cauterizzazione dell'abbozzo corneale non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.9	Non sono applicate, quando necessario, al fine di ridurre al minimo le sofferenze degli animali, l'anestesia e/o l'analgesia sufficiente ovvero le operazioni non sono effettuate all'età più opportuna a opera di personale qualificato.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.10	La castrazione è eseguita senza applicare l'anestesia e/o l'analgesia sufficiente ovvero non è eseguita all'età più opportuna, per ridurre sofferenze all'animale, a opera di personale qualificato
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 c) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 11	Nell'allevamento del pollame non è rispettato un vuoto sanitario adeguato tra l'allevamento di due gruppi di animali o il parchetto non è lasciato a riposo per il periodo stabilito.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 a)	Nell'allevamento degli animali da acquacoltura gli animali non sono tenuti nelle condizioni ottimali atte a prevenire l'insorgere di malattie
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 g) e DM n. 229771/2022 Art.6, c. 12	Nell'allevamento degli animali da acquacoltura il fermo degli impianti non è condotto in modo adeguato
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 h)	Nell'allevamento degli animali da acquacoltura il mangime non consumato, le feci e gli animali morti non sono rimossi in modo conforme
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 j)	Nell'allevamento degli animali da acquacoltura la lotta agli ectoparassiti non è conforme
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.2	Nell'allevamento degli animali da acquacoltura la gestione dei trattamenti veterinari non è conforme al regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.2	Immissione sul commercio come prodotti biologici di animali di acquacoltura sottoposti a un numero di cicli di trattamento superiori a quelli ammessi.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.2	Le cure antiparassitarie non sono conformi al regolamento per il numero di cicli di trattamento effettuati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.2	L'uso di medicinale veterinario non è stato dichiarato all'organismo di controllo prima di commercializzare come prodotto biologico gli animali trattati o lo stock trattato non è chiaramente identificabile.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.7	Agli animali non sono risparmiate il più possibile le sofferenze nel corso della loro intera vita oltre che, al momento della macellazione.
Regolamento, All. III, Punto 4.3	Non sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress degli animali, compreso il contenimento della densità, durante il trasporto

39. NSP.11 – La gestione dell'alimentazione degli animali non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	I mangimi per gli animali non sono ottenuti principalmente dall'azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da unità di produzione biologica o in conversione che appartengono ad altre aziende della stessa regione;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Gli animali sono tenuti in condizioni che possano indurre anemia o sottoposti a un regime alimentare che produce tale effetto
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Agli animali non è consentito un accesso permanente al pascolo o a foraggi grossolani quando previsto dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Non è rispettato il periodo minimo di nutrizione degli animali lattanti con latte materno
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.3.1	Utilizzo di alimenti in conversione in percentuali non ammesse dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 a)	Nell'allevamento di bovini, ovi-caprini, equini non è rispettata la percentuale minima di mangime proveniente dall'azienda stessa o in cooperazione con altre aziende biologica o in conversione e mangimifici che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 b)	Nell'allevamento di bovini, ovi-caprini, equini gli animali non hanno mai accesso ai pascoli
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 b)	Nell'allevamento di bovini, ovi-caprini, equini gli animali non hanno un accesso adeguato ai pascoli
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 c)	I bovini maschi di più di un anno di età non hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 d)	Nell'allevamento di bovini, ovi-caprini, equini non sono previsti spazi all'aperto quando il sistema di stabulazione invernale non consente agli animali l'accesso ai pascoli e di muoversi liberamente
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 e)	L'alimentazione di bovini, ovi-caprini, equini non si basa sull'impiego massimo del pascolo
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 f)	Nell'alimentazione di bovini, ovi-caprini, equini non è rispettata la percentuale minima di materia secca rappresentata da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.2.1	Nell'alimentazione dei cervidi non è rispettata la percentuale minima di mangime proveniente dall'azienda stessa o in cooperazione con altre aziende biologica o in conversione e mangimifici che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.1 a)	Nell'alimentazione dei suini non è rispettata la percentuale minima di mangime proveniente dall'azienda stessa o in cooperazione con altre aziende biologica o in conversione e mangimifici che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.1 b)	Nell'alimentazione dei suini alla razione giornaliera non sono aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.2 a)	Nell'alimentazione del pollame non è rispettata la % minima di mangime proveniente dall'azienda stessa o in cooperazione con altre aziende biologica o in conversione e mangimifici che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.2 b)	L'alimentazione del pollame alla razione giornaliera non sono aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 i)	Nell'allevamento del pollame, quando nell'area all'aperto vi sia scarsa disponibilità di mangimi l'alimentazione degli animali non è integrata con foraggi grossolani
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.1 a)	Nell'allevamento dei conigli non è rispettata la percentuale minima di mangime proveniente dall'azienda stessa o in cooperazione con altre aziende biologica o in conversione e mangimifici che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.1 b)	Nell'allevamento dei conigli gli animali non hanno mai accesso ai pascoli
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.1 c)	Nell'allevamento dei conigli gli animali non hanno un accesso adeguato ai pascoli
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.1 d)	Nell'allevamento dei conigli, quando l'erba non è sufficiente, non sono forniti mangimi fibrosi, come paglia o fieno

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.1 d)	Nell'allevamento dei conigli, quando l'erba non è sufficiente, la percentuale di alimentazione da foraggio non è conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.2 a) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 10	Alla fine della stagione produttiva nelle arnie non sono lasciate scorte di miele e di polline sufficienti affinché le api possano superare il periodo invernale
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.2 b) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 10	Le colonie di api sono alimentate in situazioni non previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.2 b)	Per l'alimentazione api, volta a garantire la sopravvivenza delle colonie a condizioni climatiche avverse, sono utilizzati alimenti non ammessi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 c)	L'ubicazione degli apiari, quando le aree sono in periodo di fioritura o le api sono in attività, è tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline non sono costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche, da flora spontanea o da colture a basso impatto ambientale
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.3	Nella produzione di novellame la nutrizione delle larve non è conforme al regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.1	Il regime di alimentazione per pesci, crostacei e echinodermi non risponde ai requisiti del regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.1	Per l'alimentazione di pesci, crostacei e echinodermi sono utilizzati materie prime non biologiche ottenute da vegetali, animali, alghe o lieviti, le materie prime di origine minerale o microbica, additivi e coadiuvanti tecnologici non ammessi
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.2	Le zone di sviluppo per i molluschi bivalvi e altre specie che si nutrono di plancton naturale non rispondono ai requisiti previsti dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.3	Il regime di alimentazione per gli animali carnivori da acquacoltura non rispetta i requisiti del regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.4	Il regime di alimentazione nella fase di ingrasso per i pesci allevati in acque interne, i gamberi peneidi e i gamberi di acqua dolce, nonché i pesci tropicali di acqua dolce, non risponde ai requisiti del regolamento

40. NSP.12 – Utilizzo di tecniche, pratiche o prodotti espressamente vietati

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Regolamento, Art. 9(4)	Utilizzo di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti biologici o mangimi biologici o materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.
Regolamento, Art. 9(5)	Utilizzo della clonazione animale o dell'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.1	Le colture, che non crescono naturalmente in acqua, non sono prodotte su suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.2	Utilizzo della produzione idroponica
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.8	Utilizzo di concimi minerali azotati
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.2	La riproduzione è indotta o impedita da trattamenti con ormoni o altre sostanze con un effetto simile, in casi diversi da terapia veterinaria per il singolo animale
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.2	Utilizzo della clonazione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.2	Utilizzo del trasferimento di embrioni
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Utilizzo dell'alimentazione razionata in casi non previsti dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Le pratiche di ingrasso non rispettano i normali modelli alimentari di ciascuna specie e il benessere degli animali a ogni stadio dell'allevamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Nell'alimentazione degli animali sono utilizzati stimolanti della crescita e amminoacidi sintetici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Utilizzo dell'alimentazione forzata

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Utilizzo di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale in sostituzione del latte materno
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.3	Utilizzo di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatiche ottenute per sintesi chimica
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.4	Utilizzo di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita), nonché di ormoni e sostanze analoghe, allo scopo di controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad esempio per indurre o sincronizzare gli estri).
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.7	Utilizzo di rodenticidi e di prodotti e sostanze non ammessi per l'eliminazione di insetti e altri organismi nocivi negli impianti dove sono tenuti gli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.8	Utilizzo di gabbie, scatole e gabbie «flat decks» per l'allevamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.11	Utilizzo di stimolazione elettrica o altra stimolazione dolorosa coercitiva sugli animali nelle operazioni di carico e scarico degli animali o uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.3	È praticata la spiumatura di volatili vivi.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 a)	Per la protezione dei telaini, delle arnie e dei favi dagli organismi nocivi sono utilizzati rodenticidi non in trappole
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 c)	Utilizzo della pratica della soppressione della covata maschile per finalità diverse dal contenimento dell'infestazione da *V. destructor*
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 e)	Utilizzo di prodotti non consentiti per il trattamento dei casi di infestazione da *Varroa destructor*
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.4	Distruzione delle api nei favi durante la raccolta dei prodotti dell'apicoltura
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.4	È effettuata la spuntatura delle ali delle api regine e altre mutilazioni non ammesse
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 d)	Nelle arnie sono utilizzati prodotti non naturali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 g)	Utilizzo di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 h)	Per l'estrazione del miele sono usati favi che contengono covate
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Utilizzo della clonazione
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Utilizzo di ormoni o loro derivati per la riproduzione
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Utilizzo della produzione artificiale di linee genetiche monosessuali
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Utilizzo della poliploidia
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Utilizzo dell'ibridazione artificiale
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.1	Utilizzo di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 i)	Utilizzo di raggi ultravioletti e di ozono quando non previsto dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3	Nel caso della carpa e pesci simili, sono utilizzati prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di allevamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.8	È effettuata l'ablazione del peduncolo oculare o altre pratiche simili, come la legatura, l'incisione e lo schiacciamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.9	La manipolazione del pesce prima della macellazione non è effettuata conformemente al Regolamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.9	Le tecniche di macellazione del pesce non sono effettuate conformemente al regolamento.

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.6	Nella produzione di alimenti sono utilizzati prodotti, sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o a ovviare a negligenze nella loro trasformazione ovvero che possono altrimenti trarre in inganno sulla vera natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come alimenti biologici.
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.2.2	Nella produzione di alimenti sono utilizzati preparazioni a base di microrganismi ed enzimi alimentari, aromi, coloranti, sali, le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti non ammessi dal regolamento per il prodotto in questione
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 2.2	Nella produzione dei mangimi sono utilizzate o trasformate materie prime con l'ausilio di solventi di sintesi chimica.
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.2 a)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli è utilizzata la concentrazione parziale a freddo
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.2 b)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli l'anidride solforosa è eliminata con procedimenti fisici
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.2 c)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli è utilizzato il trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.2 d)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli è utilizzata la dealcolizzazione parziale del vino quando questa non è ammessa
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.2 e)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli è utilizzato il trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.3 a)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli la temperatura dei trattamenti termici supera i 75°C
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.3 b)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli la centrifugazione e filtrazione non è effettuata conformemente al Regolamento
Regolamento, All. II, Parte VII, Punto 1.1	Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati substrati non ammessi
Reg. UE 2020/464, Art. 23(1)	Le tecniche utilizzate nella trasformazione degli alimenti non sono conformi al regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 23(2)	Utilizzo non conforme della resina scambiatrice di ioni e adsorbente
Reg. UE 2020/464, Art. 24(1)	Le tecniche utilizzate per la produzione dei mangimi mirano a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici, ovviare a negligenze nella trasformazione o possono trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti
Reg. UE 2021/1165, All. I	Sono utilizzati erbicidi
Reg. UE 2021/2306, Art. 7(5)	In regime doganale speciale le operazioni eseguite durante la preparazione non sono quelle ammesse

41. NSP.13 – La composizione degli alimenti biologici ottenuti non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento All. II, Parte IV, Punto 1.1	Gli additivi alimentari, i coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, non rispettano i principi delle buone pratiche di fabbricazione
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.1 a) e DM n. 229771/2022, art. 7, c. 1	Il prodotto non è ottenuto principalmente da ingredienti agricoli o alimenti di cui all'allegato I del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.1 b)	Un ingrediente biologico è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.1 c)	Un ingrediente in conversione è contenuto insieme allo stesso ingrediente biologico o non biologico.

Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.2.4	Uso di una procedura non corretta per il calcolo di cui all'articolo 30, paragrafo 5 del Reg. UE 20128/848

42. NSP.14 - La composizione dei mangimi biologici ottenuti non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 2.1	Nella composizione dei mangimi biologici sono utilizzate materie prime biologiche, o materie prime in conversione, congiuntamente alle stesse materie prime non biologiche

43. NSP.15 – Le materie prime utilizzate per i prodotti del settore vitivinicolo non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 2.1	I prodotti del settore vitivinicolo non sono ottenuti da materie prime biologiche

44. NSP.16 – La composizione dei lieviti non conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte VII, Punto 1.2	Il lievito biologico è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.

45. SPNA.01 – Utilizzo di sostanze attive non autorizzate nei prodotti fitosanitari

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (1) a) e All. II, Parte I, Punto 1.10.1	Utilizzo di sostanza non ammessa per la lotta contro le erbe infestanti
Regolamento, Art. 24 (1) a) e All. II, Parte I, Punto 1.10.2	Utilizzo di sostanza non ammessa per la lotta contro gli organismi nocivi
Regolamento, Art. 24 (1) a) e All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 a)	Utilizzo di sostanza non ammessa per la protezione dei telaini, delle arnie e dei favi dagli organismi nocivi

46. SPNA.02 – Utilizzo di concimi, ammendanti e nutrienti non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte I, Punto 1.9.3	Utilizzo di concimi e ammendanti non autorizzati
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte II, Punto 1.9.1.2 b)	Utilizzo di prodotti non autorizzati per migliorare o arricchire la lettiera per l'allevamento di bovini, ovini, caprini o equini
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2 b)	Utilizzo di prodotti non autorizzati per migliorare o arricchire la lettiera per l'allevamento di suini
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2 a)	Utilizzo di prodotti non autorizzati per migliorare o arricchire la lettiera per l'allevamento dei conigli
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte III, Punto 2.2.2	Utilizzo di concimi non autorizzati per la coltivazione delle alghe in impianti diversi da quelli al chiuso
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3	Utilizzo di concimi e ammendanti non autorizzati la fertilizzazione con sostanze organiche e minerali degli stagni e dei laghi in cui sono allevate la carpa e pesci simili

47. SPNA.03 – Utilizzo di materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (1) c) e All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Utilizzo di materie prime, additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici per mangimi non autorizzati
Regolamento, Art. 24 (1) c) e All. II, Parte V, Punto 2.3	Utilizzo di materie prime non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, non autorizzati nella trasformazione dei mangimi

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

MASAF - A02 - Sottosegretario D'Eramo - Prot. Interno N.0323651 del 18/07/2024

Regolamento, Art. 24 (1) c) e All. II, Parte V, Punto 2.3	Utilizzo di materie prime di origine minerale non autorizzati nella trasformazione dei mangimi

48. SPNA.04 – Utilizzo di additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (1) d) e All. II, Parte IV, Punto 2.2.1	Utilizzo di additivi e/o coadiuvanti tecnologici non autorizzati

49. SPNA.05 – Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (1) e) e All. II, Parte II, Punto 1.5.1.6	Utilizzo di prodotti non autorizzati per la pulizia e disinfezione dei fabbricati e degli impianti zootecnici.
Regolamento, Art. 24 (1) f) e All. II, Parte I, Punto 1.11	Utilizzo di prodotti non autorizzati per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale.
Regolamento, Art. 24 (1) g) e All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 f)	Utilizzo di prodotti non autorizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura impiegati per l'allevamento degli animali da acquacoltura
Regolamento, Art. 24 (1) g) e All. II, Parte IV, Punto 2.2.3	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati negli impianti di trasformazione degli alimenti, compreso il vino
Regolamento, Art. 24 (1) g) e All. II, Parte V, Punto 2.4	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati negli impianti di trasformazione dei mangimi
Regolamento, Art. 24 (1) g) e All. II, Parte VII, Punto 1.4	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati negli impianti di trasformazione dei lieviti
Regolamento, Art. 24 (1) g) e All. III, Punto 7.5	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati negli impianti di magazzinaggio, compresi quelli utilizzati nella fase di magazzinaggio dei prodotti biologici o in conversione vincolati ad un regime doganale speciale.

50. SPNA.06 – Utilizzo di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (2) a) e All. II, Parte IV, Punto 2.2.1	Utilizzo di additivi e/o coadiuvanti tecnologici non autorizzati per la trasformazione di alimenti

51. SPNA.07 – Utilizzo di ingredienti agricoli non biologici non autorizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (2) b), Art. 25(1) e All. II, Parte IV, Punto 2.2.1	Utilizzo di ingredienti agricoli non biologici non autorizzati nella trasformazione degli alimenti

52. SPNA.08 – Utilizzo di coadiuvanti tecnologici non autorizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (2) c) e All. II, Parte VII, Punto 1.3	Utilizzo di sostanza non ammessa per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito biologico

53. SPNA.09 – Utilizzo di prodotti e sostanze per la produzione biologica di vino non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 2.2	Utilizzo di sostanza non ammessa per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante le pratiche, i processi e i trattamenti enologici